



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa

Capitolato speciale d'appalto – Allegato 1

Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale

Responsabile del Procedimento: Alessandra De Marchi

Asse 3 – VE3.1.1.e “Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa”

PON METRO VENEZIA - CUP F79G17000610007 – CIG 8810844A79

Venezia



Indice generale

Descrizione del contesto applicativo.....	4
Legenda.....	6
CAPITOLATO D'APPALTO.....	7
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	7
Articolo 1 Oggetto del Capitolato.....	7
Articolo 2 Durata dell'appalto.....	11
Articolo 3 Modalità di gara.....	12
Articolo 4 Partecipazione alla gara.....	12
Articolo 5 Progetto di gestione.....	14
Articolo 6 Criteri di aggiudicazione.....	17
CAPO II - ONERI DELL'AGGIUDICATARIO.....	23
Articolo 7 Qualità e caratteristiche del servizio.....	23
Articolo 7-bis Cronoprogramma delle attività.....	30
Articolo 8 Personale impiegato.....	31
Articolo 9 Rapporti con il personale e assicurazioni.....	34
Articolo 10 Responsabilità.....	34
Articolo 11 Osservanza degli obblighi relativi al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento n. 2016/679/UE.....	35
Articolo 12 Osservanza degli obblighi relativi al D. Lgs. n. 81/2008.....	35
Articolo 13 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	36
Articolo 14 Trattamento dei dati personali.....	37
Articolo 15 Responsabile esterno trattamento dei dati.....	39
Articolo 16 Informazione e comunicazione.....	43
CAPO III - RAPPORTI ECONOMICI.....	44
Articolo 17 Prezzo del servizio a base di gara.....	44
Articolo 18 Fatturazione e pagamenti.....	47
Articolo 19 Rendicontazione.....	48
Articolo 20 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	49
CAPO IV – VARIE.....	49
Articolo 21 Vigilanza e controllo del servizio.....	49
Articolo 22 Risoluzione dell'appalto.....	50
Articolo 23 Proroga, varianti, ampliamento o riduzione del servizio.....	51
Articolo 24 Subappalto.....	52
Articolo 25 Sanzioni.....	53
Articolo 26 Depositi cauzionali.....	54
Articolo 27 Spese, tasse e oneri a carico dell'aggiudicatario.....	54



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Articolo 28 Controversie.....	55
Articolo 29 Rinvio alle disposizioni di legge.....	55
Allegati:.....	55

Descrizione del contesto applicativo

Con l'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell'Agenda Urbana Nazionale. Per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale (PON) "Città metropolitane 2014-2020" (PON 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane al fine di sostenere specifiche e determinate azioni prioritarie:

- l'applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);
- la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'obiettivo tematico 9).

La strategia di azione locale che sottende l'Asse 3 del PON METRO 2014-2020 è finalizzata a contrastare differenti forme di marginalità, disagio ed esclusione sociale anche attraverso il sostegno a progettualità espressione della partecipazione del terzo settore e della collettività in aree e quartieri caratterizzati da situazioni di degrado ambientale e marginalità socioeconomica. La Città di Venezia con Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 29/06/016 ha approvato il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane", il quale al proprio interno ha definito il Programma operativo della Città di Venezia.

Nello specifico l'ambito dell'Asse 3 - Servizi per l'inclusione sociale, prevede la realizzazione delle seguenti azioni:

- Azione 3.1.1. Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa
- Azione 3.2.1 Percorsi di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate
- Azione 3.2.2 Servizi a bassa soglia per l'inclusione dei senza dimora o assimilati
- Azione 3.3.1 Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate

Il presente Capitolato si inserisce nel quadro delle procedure di attuazione dell'operazione VE3.1.1.e "Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa" finalizzata a contribuire a rispondere al superamento delle difficoltà abitative incontrate dall'utenza locale caratterizzata da condizioni di fragilità, attraverso interventi caratterizzati dalla temporaneità dell'aiuto e dell'accompagnamento, uniti alla massima valorizzazione delle risorse proprie dei destinatari.

Tale intervento si realizza in sinergia con l'operazione VE3.1.1.a che ha promosso l'istituzione dell'“Agenzia per la Coesione Sociale” che, rappresentando il punto di accesso unico per il disagio e la povertà abitativa, governa il sistema di assegnazione delle case.

Nello specifico l'operazione VE3.1.1.e del PON Metro si sostanzia di differenti attività e servizi richiesti all'aggiudicatario che verranno meglio delineate nell'articolazione del presente capitolato e segnatamente:

- l'esecuzione di tutte le azioni preliminari atte a garantire la piena abitabilità degli appartamenti destinati ai servizi di accoglienza temporanea, con l'acquisizione dei complementi d'arredo e l'attivazione delle utenze (acqua, luce e gas);
- la collaborazione nell'individuazione dei destinatari dei posti letto in coabitazione;
- la definizione, sottoscrizione e gestione dei progetti individualizzati per il superamento della condizione di fragilità abitativa;
- il supporto all'inserimento ed all'accompagnamento individuale delle persone negli alloggi temporanei;
- l'accompagnamento dei destinatari all'uscita dall'alloggio temporaneo anche fornendo loro adeguato supporto per reperire un'abitazione stabile;
- il supporto nella ricerca di soluzioni di alloggio a canone calmierato reperibili sul mercato privato delle locazioni.

Per maggiori informazioni riguardo gli ambiti di intervento Pon Metro si rimanda al seguente link:

<http://www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia>

ed al sito del programma

[http://www.ponmetro.it/.](http://www.ponmetro.it/)

Legenda

Nel presente Capitolato saranno valide le definizioni seguenti:

Progetto personalizzato: in riferimento a quanto disposto dalle Linee Guida REI che ha definito i livelli essenziali delle prestazioni introdotte con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, art. 12 successivamente modificate dall'articolo 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, il progetto personalizzato, prendendo avvio dalla valutazione multidimensionale dei soggetti/nuclei destinatari delle Azioni di cui al presente Capitolato, mira a promuovere il superamento dei fattori che ne determinano la fragilità ed è perciò finalizzato all'acquisizione di un'autonomia abitativa stabile. Il progetto personalizzato si articola in obiettivi generali, risultati specifici, sostegni di cui il nucleo necessita messi in campo dai Servizi Sociali e impegni a svolgere specifiche attività da parte dei soggetti coinvolti. Il progetto personalizzato viene siglato tra Servizio Sociale proponente l'inserimento nell'alloggio, il soggetto o i soggetti assegnatari e l'appaltatore.

Patto di Ospitalità: è un accordo firmato dall'ospite, dal Comune di Venezia e dal soggetto gestore che mira a regolare i rapporti tra le parti coinvolte con l'obiettivo di rendere consapevoli gli utenti alloggiati rispetto alla natura educativa e allo scopo sociale dell'iniziativa, nonché all'obbligo di osservanza delle regole di base di partecipazione allo stesso e della tempistica prevista per il rilascio dell'appartamento. Tale strumento rende manifeste le azioni concordate tra le parti e il rapporto che si instaura tra ospite (destinatario della prestazione sociale) e i soggetti competenti della prestazione (Amministrazione comunale e soggetto gestore) rispetto ai servizi da erogare.

Regolamento di convivenza e corretto uso degli alloggi: è sottoscritto dal destinatario del posto letto: i soggetti ospitati saranno corresponsabili della gestione dell'abitazione e si impegneranno sia negli aspetti pratici della gestione degli immobili presso cui sono alloggiati, sia in quelli socio-relazionali.

CAPITOLATO D'APPALTO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Capitolato

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di supporto alla realizzazione dell'operazione VE3.1.1.e "Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa", PON Metro 2014-2020, CUP F79G17000610007, con l'affidamento della gestione di alloggi destinati a persone in condizione di fragilità abitativa, che richiedono una soluzione abitativa temporanea e per i quali i servizi sociali intendono promuovere azioni di accompagnamento verso l'autonomia alloggiativa.

Al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, all'appaltatore è richiesta l'attivazione di un servizio di raccolta e condivisione di informazioni sul mercato abitativo (privato e delle reti informali) da utilizzarsi - in una prima fase di attuazione dell'operazione - esclusivamente a favore delle persone alloggiate negli appartamenti in condivisione ed in seguito esteso ad altri utenti in carico ai Servizi della Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia per promuoverne l'autonomia abitativa, indirizzarli e sostenerli nella ricerca di una casa, offrendo anche supporto ai proprietari che volessero essere orientati nella stipula di un contratto di locazione a canone concordato.

Il capitolato si articola nelle seguenti Azioni, per il cui dettaglio si rimanda al successivo art. 7:

- **Azione 1: equipaggiamento e gestione degli appartamenti condivisi**
- **Azione 2: gestione dell'accoglienza e accompagnamento all'uscita**
- **Azione 3: mediazione all'abitare**

1. EQUIPAGGIAMENTO E GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI CONDIVISI

L'azione ha ad oggetto l'integrazione dell'arredo di 15 appartamenti di proprietà dell'Amministrazione comunale attraverso l'acquisizione e la messa a disposizione, ivi inclusa la collocazione e l'organizzazione, di tutto il materiale necessario a completare l'allestimento degli alloggi e garantirne la piena abitabilità (utensili da cucina, stoviglie, biancheria, etc.), per tutta la durata dell'appalto.

Tali complementi d'arredo si articolano in 3 principali categorie:

- cucina,
- tessile,
- materiale elettrico,

per ognuna delle quali l'appaltatore dovrà garantire una dotazione minima standard come dettagliato nell'allegato A.

Tali beni devono avere le caratteristiche di cui al successivo art. 7.

La conclusione dell'integrazione dei complementi d'arredo dovrà avvenire **entro 90 giorni** dalla sottoscrizione del contratto di appalto.

A latere degli interventi di allestimento sopra descritti, al concorrente è richiesta la gestione di 16 appartamenti (i 15 per cui è prevista l'integrazione dell'arredo e un ulteriore appartamento, già in uso e totalmente equipaggiato) messi a disposizione dal Comune di Venezia, per un totale di 64 posti letto complessivi, destinati ad uso di pensionato sociale per singoli o nuclei familiari in situazione di disagio socio-abitativo che necessitano di accompagnamento all'autonomia abitativa.

Per l'ubicazione, la superficie, il numero di camere da letto, di posti letto disponibili e per altri dettagli riguardanti gli alloggi si rimanda alla tabella contenuta nell'allegato B.

I 16 alloggi sono messi a disposizione dell'appaltatore da parte della Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia tramite contratto di comodato modale secondo lo schema di cui all'allegato C.

2. GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA

All'appaltatore, oltre alla gestione degli immobili di cui innanzi da destinare a pensionato sociale, verrà richiesta, nell'ambito dell'Azione 2, la gestione dei rapporti di convivenza tra gli alloggiati e dei servizi di supporto socio/educativo volti a favorire la sperimentazione di forme di autonomia potenziale e di inclusione sociale, come dettagliato nell'art. 7.

L'azione si rivolge a singoli o nuclei familiari in condizione di fragilità temporanea che necessitino di tempo e sostegno per trovare un alloggio sul mercato, a titolo esemplificativo, alle seguenti categorie di soggetti segnalati dai Servizi della Direzione Coesione Sociale, in particolare dai Servizi Adulti e Famiglie, Agenzia per la Coesione Sociale, Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione, Infanzia e Adolescenza, Protezione Sociale e Centro Antiviolenza:

- persone o nuclei familiari in uscita dalle strutture o da altri sistemi di accoglienza che necessitano di una sistemazione intermedia funzionale all'accompagnamento verso l'autonomia abitativa;
- neo-maggiorenni, anche ex minori stranieri non accompagnati (MSNA), in uscita dalla comunità o da altre forme di accoglienza;
- nuclei monogenitoriali con figli minorenni a carico;
- donne vittime di violenza che non hanno i requisiti per poter restare o accedere alle case rifugio, ma che necessitano di un allontanamento dall'autore di violenza e dalla sua abitazione, anche con figli minorenni a carico;
- singoli o nuclei familiari in carico ai Servizi della Direzione Coesione Sociale per problematiche sociali e/o abitative che pur disponendo di proprie risorse economiche, necessitano di tempo per trovare un alloggio sul mercato.

L'obiettivo è quello di offrire ai suddetti soggetti la possibilità di effettuare un'esperienza di convivenza a termine, durante la quale l'alloggiato riceve anche il necessario supporto socio/educativo volto a sperimentare autonomie potenziali e garantirne l'inclusione sociale.

L'accoglienza assegna un ruolo centrale agli alloggiati, che saranno corresponsabili della gestione dell'abitazione e che, attraverso la sottoscrizione di uno specifico "Patto di ospitalità" e del "Regolamento di convivenza e corretto uso degli alloggi", si impegneranno sia negli aspetti pratici della gestione degli immobili presso cui sono alloggiati, sia in quelli socio-relazionali.

L'Azione 2 ha ad oggetto, inoltre, la gestione di progetti individuali che permettano alla persona/nucleo familiare alloggiato di individuare una soluzione abitativa al termine del periodo di accoglienza temporaneo presso le strutture di pensionato sociale oggetto del presente Bando.

La stabilizzazione abitativa si inserisce all'interno di una strategia integrata di inclusione attiva, che prevede la realizzazione di interventi multidimensionali di orientamento e accompagnamento.

Si richiede, perciò, all'appaltatore un'azione sistematica di sostegno e monitoraggio dei beneficiari nel loro percorso di (ri)conquista dell'autonomia e integrazione sociale.

Nel corso di tutta la durata dell'affidamento le prestazioni di cui alla presente Azione 2 si stimano per un **numero massimo complessivo di presenze in accoglienza pari a 40.832.**

3. MEDIAZIONE ALL'ABITARE

Gli ambiti che caratterizzano l'Azione 3 afferiscono a due tipologie di attività distinte nel modo seguente e dettagliate all'art.7 del presente Capitolato:

- 3.A) Attività propedeutiche e di promozione all'autonomia abitativa;
- 3.B) Attività di facilitazione alla finalizzazione dei contratti di locazione e monitoraggio del consolidamento dell'autonomia abitativa.

3.A) ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI PROMOZIONE ALL'AUTONOMIA ABITATIVA

L'azione ha ad oggetto, innanzitutto, l'espletamento di un servizio di raccolta, aggiornamento e messa a disposizione di informazioni sul mercato abitativo delle locazioni nel settore privato e delle reti informali.

L'appaltatore dovrà, inoltre, facilitare l'incontro tra domanda e offerta di alloggi in affitto, offrire assistenza e consulenza a proprietari e a inquilini, garantire servizi in materia abitativa attraverso un servizio di mediazione sociale nel campo delle locazioni finalizzato all'accesso alla casa per coloro che non riescono a soddisfare autonomamente il proprio bisogno abitativo sul mercato (per ragioni economiche o assenza di un'offerta adeguata e per altre fragilità sociali), cercare di superare la condizione di partenza e intraprendere percorsi di integrazione abitativa, attraverso l'accompagnamento sociale e il coinvolgimento diretto di inquilini e proprietari.

L'attività di mediazione nella ricerca dell'offerta abitativa sul mercato privato si rivolge in una prima fase alle persone alloggiate negli appartamenti in condivisione promossi dall'operazione VE3.1.1.e, successivamente, anche ad altri utenti segnalati dai Servizi della Direzione Coesione Sociale.

In tale contesto all'appaltatore viene chiesto di svolgere una duplice funzione: di informazione e orientamento sul mercato abitativo delle locazioni e di mediazione sociale dell'abitare, per l'individuazione di abitazioni stabili a condizioni agevolate di affitto.

Parallelamente e a rinforzo di questa strategia, l'Amministrazione intende sviluppare - compatibilmente con i propri vincoli di Bilancio - un sistema di incentivi capace di promuovere l'accesso ai contratti concordati e la costruzione di un meccanismo di garanzia che stimoli l'offerta di alloggi a canone calmierato da offrire all'utenza target.

3.B) ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE ALLA FINALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E MONITORAGGIO DEL CONSOLIDAMENTO DELL'AUTONOMIA ABITATIVA

Il raggiungimento dell'autonomia abitativa dei destinatari sarà perfezionato grazie ad interventi specifici e ad un accompagnamento mirato nelle fasi di finalizzazione, stipula e registrazione dei contratti di locazione e sarà inoltre associato ad un'attività ex-post di monitoraggio sulla capacità di gestione del singolo rispetto all'autonomia acquisita.

L'implementazione dell'Azione 3 modulata in due fasi distinte come specificato al successivo art. 7, costituirà una sorta di sperimentazione durante la quale saranno acquisiti elementi informativi utili a definire le più opportune modalità e soluzioni organizzative per attivare nel territorio comunale uno sportello di orientamento e mediazione sociale all'abitare aperto alla cittadinanza.

Articolo 2

Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dal 01/10/2021 al 30/09/2023.

Il predetto periodo potrà essere confermato, modificato o differito, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con la comunicazione di aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore ad ulteriori 24 mesi e per un importo comunque non superiore ad € 637.451,20.=, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, oltre all'importo dell'eventuale variante di cui all'art. 23 del presente Capitolato.

In caso di rinnovo del contratto, il servizio di equipaggiamento di cui all'art. 1 Azione 1 potrà essere rimodulato in relazione all'effettiva necessità di sostituzione e rinnovo dei complementi d'arredo.

L'Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Articolo 3

Modalità di gara

Per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato, si procede mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss), e dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 77 del 31/05/2021, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 142, della relativa normativa in quanto servizi sociali ricompresi nell'allegato IX del Decreto Legislativo stesso e limitatamente alle norme richiamate dal bando di gara e dal relativo disciplinare

Articolo 4

Partecipazione alla gara

Ai concorrenti che intendono partecipare alla gara, così come definiti alla lett. p) del comma 1 dell'art. 3 D. Lgs. n. 50/2016, si richiede, la documentazione di cui al presente articolo, da allegare all'istanza di ammissione alla gara, da certificarsi o dichiararsi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso).

La documentazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. La documentazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

La documentazione deve essere resa e sottoscritta dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Documentazione:

- a) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- b) dichiarazione di iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto della gara o dichiarazione di iscrizione negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica;
- c) dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Capitolato e i principi e contenuti del "Protocollo di legalità"

sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190) e successive integrazioni;

- d) dichiarazione di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- e) capacità economica e finanziaria:
dichiarazione attestante il fatturato globale dell'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, per un importo complessivo non inferiore a € 400.000,00 (quattrocentomila/00), iva esclusa. Tale dichiarazione si rende necessaria in quanto si tratta di un servizio di rilevante entità e con significativi elementi di innovatività, rivolto ad una fascia debole di popolazione, per la quale devono essere garantiti standard elevati e perciò necessitanti di una struttura organizzativa adeguata;
- f) capacità tecnica:
dichiarazione relativa alla capacità tecnica, attestante l'elenco delle attività di accoglienza e housing sociale rivolte a persone fragili, effettuate cumulativamente nell'ultimo triennio, con l'indicazione di date, importi e destinatari (pubblici e privati), per un importo minimo di € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA inclusa.
La sussistenza del suddetto requisito di capacità tecnica si rende necessaria in virtù dell'esigenza specifica della Stazione appaltante di selezionare operatori che abbiano un'esperienza diretta maturata nell'espletamento di servizi analoghi, in ragione della necessità di assicurare un adeguato livello di competenza nella gestione dei rapporti umani derivanti dall'interazione con utenti fragili.

I concorrenti le cui domande risultino prive o incomplete della documentazione suindicata non verranno ammessi a partecipare.

Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, tutte le imprese raggruppate dovranno presentare la documentazione di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) ed f). In tal caso, i requisiti di cui alla precedente lettera e) ed f) potranno essere integrati dal cumulo degli importi delle singole imprese che costituiscono il raggruppamento. L'impresa capogruppo dovrà possedere i suddetti requisiti per un importo corrispondente ad almeno il 50%.

E' fatto obbligo agli operatori che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di partecipazione alla gara, pena di esclusione, le parti del servizio, ovvero le percentuali in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

E' vietata, pena l'esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata in raggruppamento temporaneo di imprese.

Si precisa infine che - in ogni caso - la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, qualora non dovesse ritenere congrue le offerte o le stesse dovessero risultare non rispondenti alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze, senza dover motivare la decisione e nulla dovere agli offerenti a nessun titolo.

Articolo 5

Progetto di gestione

I concorrenti dovranno presentare un progetto tecnico di gestione operativa per la realizzazione del servizio di cui all'art. 1 secondo quanto analiticamente riportato al successivo art. 7 del presente Capitolato.

Esso dovrà essere redatto in lingua italiana, contenuto in non più di 15 fogli per un totale di 30 facciate formato A4, allegati inclusi, *curriculum vitae* esclusi, ad interlinea singola, con carattere facilmente leggibile.

Il progetto tecnico dovrà essere suddiviso in 4 diverse sezioni, una per ciascuna Azione richiesta, più una ulteriore per la descrizione delle caratteristiche del soggetto proponente, come di seguito riportato.

1. EQUIPAGGIAMENTO E GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI CONDIVISI

Il progetto tecnico dovrà descrivere le caratteristiche principali dell'organizzazione e gestione del servizio, nello specifico:

1.1) offerta di dotazione degli appartamenti espressa indicando il numero e la tipologia dei complementi d'arredo che saranno garantiti presso ciascun alloggio, ferma restando la dotazione minima standard come dettagliato nell'allegato A; l'offerta di dotazione dovrà essere corredata, ove pertinenti, dalla dichiarazione di conformità dei complementi d'arredo ai "Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni" (di cui all'allegato D con eventuale presentazione, ove disponibili, della schede/rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, come specificato al successivo art. 7;

1.2) modalità organizzative ed operative che si intendono adottare per svolgere le attività previste nell'art. 1, punto n. 1, del presente Capitolato, e dettagliate dall'art. 7 del presente Capitolato;

1.3) redazione di una proposta di Regolamento sulla costituzione e gestione del "Fondo di Corresponsabilità". Tale Fondo, alimentato attraverso una quota mensile, richiesta a ciascun soggetto alloggiato maggiorenne, non è un contributo per la locazione ma rappresenta un deposito/accantonamento degli ospiti e come tale dovrà essere destinato ad interventi di miglioramento delle condizioni di alloggio ad esclusivo vantaggio di questi ultimi. Non potendo costituire in alcun modo un corrispettivo per l'appaltatore, la parte inutilizzata delle quote versate dall'ospite dovrà essere a costui restituita al momento della sua uscita dall'alloggio in

condivisione. Tale Fondo rappresenterà perciò anche una forma di risparmio di cui l'ospite potrà trarre beneficio una volta che abbia riconquistato la propria autonomia abitativa. La proposta di Regolamento presentata in sede di gara dovrà riunire le seguenti caratteristiche minime: prevedere un conto corrente dedicato; prevedere una rendicontazione bimestrale; essere utilizzato esclusivamente per le finalità di cui sopra in un'ottica di promozione alla corresponsabilità e solidarietà tra gli ospiti nonché di educazione al risparmio.

L'ammontare della quota verrà concordato con l'Amministrazione comunale.

La proposta, una volta aggiudicato l'appalto, sarà sottoposta al vaglio dell'Amministrazione comunale e alla sua approvazione e potrà essere eventualmente modificata e integrata come concordato con l'appaltatore.

2. GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA

Il progetto tecnico dovrà individuare le azioni specifiche e gli strumenti operativi adottati per l'attuazione dell'attività di gestione dell'accoglienza e di accompagnamento all'uscita, nello specifico:

2.1) modalità organizzative ed operative che si intendono adottare per svolgere l'attività di Gestione dell'accoglienza (art. 7, punto 2, da lett. a) a lett. k) con particolare riferimento alla strategia e articolazione dell'attività di tutoraggio abitativo, in termini di capacità di promuovere un reale protagonismo degli ospiti degli appartamenti nel loro percorso di autonomia e di attivare altri servizi e strumenti fuori progetto (es. formazione o inserimento lavorativo, orientamento alle opportunità del territorio, riattivazione della sfera relazionale, etc.), in modo da rendere possibile l'effettivo raggiungimento e il mantenimento di un alloggio stabile;

2.2) modalità organizzative ed operative che si intendono adottare per svolgere l'attività di Accompagnamento all'uscita (art. 7, punto 2, lett. l) e m), con particolare riferimento alle:

- a) modalità di attuazione delle attività di supporto al progetto personalizzato (descrizione degli strumenti di osservazione e di pianificazione rivolti al singolo o alla famiglia) finalizzato all'acquisizione dell'autonomia e all'individuazione di una soluzione abitativa stabile nel rispetto dei tempi previsti nel progetto personalizzato;
- b) modalità organizzative ed operative di raccordo con l'Azione 3 "Mediazione all'abitare", finalizzate al conseguimento di una soluzione abitativa stabile;

2.3) persona incaricata del ruolo di coordinamento del servizio: qualificazione professionale, attribuzione di funzioni e competenze specifiche da valutarsi tramite il suo curriculum, debitamente sottoscritto dall'interessato (da usarsi il modello standard CV Europass), con un'esperienza significativa documentata in attività assimilabili a quelle richieste;

2.4) grado di formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori che si dichiara di voler impiegare per ogni funzione di attività e orario di lavoro, da valutarsi tramite i

loro curricula, debitamente sottoscritti dagli interessati (da usarsi il modello standard CV Europass), nella gestione di comunità alloggio e/o alloggi in condivisione, incluso il lavoro educativo/sociale, con singoli/gruppi per lo sviluppo dell'autonomia personale;

2.5) costituzione di partenariati con altri attori del territorio e non, volti a mettere in campo competenze molteplici e complementari in grado di garantire una risposta più efficace a quanto richiesto dal presente Capitolato.

3. MEDIAZIONE ALL'ABITARE

Il progetto tecnico descriverà l'approccio metodologico previsto per l'avviamento e la gestione del servizio, unitamente al cronoprogramma delle relative fasi di attuazione, in particolare con riferimento a:

3.1) Azione 3A: modalità organizzative ed operative del servizio di mediazione sociale nel campo delle locazioni, con particolare riferimento alle attività dettagliate al successivo art. 7, punto 3.A);

3.2) Azione 3B: modalità che si intendono adottare per supportare i destinatari nell'attività che porterà alla stipula e registrazione dei contratti di locazione e modalità che si intendono adottare per il monitoraggio del consolidamento dell'autonomia abitativa;

3.3) grado di formazione, qualificazione ed esperienza professionale in materia di servizi abitativi/mediazione sociale all'abitare degli operatori e del responsabile organizzativo con funzioni di coordinamento che si dichiara di voler impiegare, da valutarsi tramite i loro curricula, debitamente sottoscritti dagli interessati (da usarsi il modello standard CV Europass);

3.4) modalità di verifica e monitoraggio dell'efficacia delle attività di mediazione sociale all'abitare in relazione alle finalità ed agli obiettivi perseguiti (ad es. modalità di verifica e monitoraggio del numero di destinatari coinvolti, numero di proprietari coinvolti, numero di contratti stipulati, durata e sostenibilità dei rapporti di locazione, risultati realizzati, etc.), in tutto, finalizzato alla elaborazione, come previsto dal successivo art. 7, in collaborazione con i Servizi della Direzione Coesione sociale, di una proposta di Linee guida da adottare per l'attivazione nel territorio comunale di uno Sportello di orientamento e mediazione sociale all'abitare aperto alla cittadinanza.

4. COMPETENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE

Il progetto tecnico dovrà descrivere le competenze del soggetto proponente, nello specifico in riferimento a:

esperienza, affidabilità e competenza maturata in progettualità analoghe, da comprovarsi tramite la presentazione di apposito curriculum aziendale, recante la descrizione delle più significative esperienze pregresse maturate, nell'ultimo quinquennio, in attività assimilabili a quelle oggetto di appalto;

Articolo 6

Criteri di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ai fini dell'aggiudicazione si terrà conto sia della qualità del Progetto di gestione presentato, sia dell'offerta economica.

I criteri di valutazione dell'offerta saranno i seguenti:

1) Qualità del servizio.

Sulla base del Progetto tecnico di gestione predisposto dal concorrente di cui all'art. 5, alla qualità del servizio verrà assegnato un punteggio massimo di **80 punti**, secondo i seguenti criteri di valutazione:

CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI	
CRITERI	PUNTEGGI
1. EQUIPAGGIAMENTO E GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI CONDIVISI	Max 8 punti
Adeguatezza e ampiezza dell'offerta di dotazione degli appartamenti espressa indicando il numero e la tipologia dei complementi d'arredo che saranno messi a disposizione presso ciascun alloggio (art. 5, punto 1.1)	Max 3 punti
Grado di efficacia delle modalità organizzative e operative che si intendono adottare per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, punto 1.2	Max 3 punti
Grado di articolazione e modalità organizzative che si intendono adottare per la costituzione e gestione del Fondo di Corresponsabilità (art. 5, punto 1.3)	Max 2 punti
2. GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA	Max 38 punti
Grado di efficacia delle modalità organizzative ed operative che si intendono adottare per lo svolgimento dell'attività di Gestione dell'accoglienza (art. 5, punto 2.1)	Max 11 punti

CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI	
CRITERI	PUNTEGGI
Grado di efficacia delle modalità di attuazione delle attività di supporto al progetto personalizzato (al singolo o alla famiglia) finalizzato all'acquisizione dell'autonomia e all'individuazione di una soluzione abitativa stabile nel rispetto dei tempi previsti (art. 5, punto 2.2.a)	Max 9 punti
Grado di efficacia ed efficienza delle modalità organizzative ed operative che si intendono adottare di raccordo con l'Azione 3 "Mediazione all'abitare" finalizzate al conseguimento di una soluzione abitativa stabile (art. 5, punto 2.2.b)	Max 4 punti
Grado di formazione, qualificazione professionale ed esperienza pregressa del coordinatore, da valutare tramite il suo <i>curriculum vitae</i> (art. 5, punto 2.3)	Max 2 punti
Grado di formazione e qualificazione professionale del personale che si dichiara di voler impiegare nelle attività, da valutarsi tramite i loro <i>curricula</i> . (art. 5, punto 2.4)	Max 2 punti
Grado di efficacia nel perseguimento dello sviluppo e del raggiungimento dell'autonomia degli utenti: sarà valutata la capacità di mettere in campo reti di partenariato locale e non, funzionali all'attuazione dei servizi oggetto di appalto, descritte nel progetto come previsto dall'art. 5, punto 2.5.	Max 10 punti
3. MEDIAZIONE ALL'ABITARE	Max 29 punti
Grado di efficacia e di efficienza delle modalità organizzative ed operative del servizio professionale di mediazione sociale nel campo delle locazioni (art. 5, punto 3.1)	Max 12 punti
Grado di efficacia e di efficienza delle modalità che si intendono adottare per supportare i destinatari nell'attività che porterà alla stipula e registrazione dei contratti di locazione e delle modalità che si intendono adottare per il monitoraggio del consolidamento dell'autonomia abitativa (art. 5, punto 3.2)	Max 8 punti
Livello di esperienza e professionalità del personale impiegato in materia di servizi abitativi/mediazione sociale all'abitare, con precisazione delle funzioni e dei compiti degli operatori e del responsabile organizzativo con funzioni di coordinamento (art. 5, punto 3.3)	Max 6 punti

CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI	
CRITERI	PUNTEGGI
Qualità ed efficacia delle attività di monitoraggio e valutazione di cui al precedente art. 5, punto 3.4	3 punti
4. COMPETENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE	Max 5 punti
Esperienze pregresse del concorrente, maturate negli ultimi 5 anni, nella gestione di alloggi condivisi destinati a persone in condizione di fragilità (pensionato sociale) e nell'attività di mediazione sociale nel campo delle locazioni	Max 5 punti

Verranno escluse le offerte che non raggiungano il punteggio minimo di 48 punti su 80.

Per l'attribuzione dei punteggi associati ai criteri indicati all'interno della griglia di valutazione di cui innanzi, la Commissione Giudicatrice assegna un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio, sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi.

Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima offerta. Il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Ad ogni coefficiente corrisponde la seguente valutazione che viene espressa dalla Commissione.

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0,0

Il punteggio del criterio viene parametrato sulla base del coefficiente del giudizio sintetico.

2) Prezzo.

Sulla base dell'offerta economica verrà assegnato un punteggio massimo di 20 punti nel modo seguente:

	Criteria e relative specificazioni	Punteggio massimo del criterio
A	Percentuale di ribasso sul prezzo dei Servizi di cui all'art. 1, Azione 1) – EQUIPAGGIAMENTO E GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI CONDIVISI Stimato pari a € 182.000,00 o.f.e.	6
B	Percentuale di ribasso sul prezzo pro capite/pro die pari €5,35 o.f.e. dei Servizi di cui all'art. 1, Azione 2) – GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA (numero massimo complessivo presunto di presenze in accoglienza pari a 40.832)	7
C	Percentuale di ribasso sul prezzo dei Servizi di cui all'art. 1, Azione 3 – MEDIAZIONE ALL'ABITARE, sub. 3.A - ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI PROMOZIONE ALL'AUTONOMIA ABITATIVA Stimato pari a € 205.000,00 o.f.e.	7
	TOTALE	20

Alla percentuale di ribasso di cui al **criterio A** verrà assegnato un punteggio massimo di 6 punti, nel modo seguente:

- all'offerta più vantaggiosa verrà attribuito il punteggio massimo di 6 punti;
- alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio}_i = V_i * 6$$

dove il calcolo del coefficiente V_i da attribuire all'elemento prezzo è determinato nel seguente modo:

$$V_i = X * \frac{R_i}{R_{soglia}} \quad \text{per } R_i \leq R_{soglia}$$

$$V_i = X + (1 - X) * \frac{R_i - R_{soglia}}{R_{max} - R_{soglia}} \quad \text{per } R_i > R_{soglia}$$

sapendo che:

V_i = coefficiente iesimo;

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;

R_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = coefficiente applicato pari a 0,90 (zero/novanta)

Alla percentuale di ribasso di cui al **criterio B** verra assegnato un punteggio massimo di 7 punti, nel modo seguente:

- all'offerta piu vantaggiosa verra attribuito il punteggio massimo di 7 punti;
- alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio}_i = V_i * 7$$

dove il calcolo del coefficiente iesimo V_i da attribuire all'elemento prezzo è determinato nel seguente modo:

$$V_i = X * \frac{R_i}{R_{soglia}} \quad \text{per } R_i \leq R_{soglia}$$

$$V_i = X + (1 - X) * \frac{R_i - R_{soglia}}{R_{max} - R_{soglia}} \quad \text{per } R_i > R_{soglia}$$

sapendo che:

V_i = coefficiente iesimo;

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;

R_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = coefficiente applicato pari a 0,90 (zero/novanta)

Alla percentuale di ribasso di cui al **criterio C** verrà assegnato un punteggio massimo di 7 punti, nel modo seguente:

- all'offerta più vantaggiosa verrà attribuito il punteggio massimo di 7 punti;
- alle altre offerte verranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio}_i = V_i * 7$$

dove il calcolo del coefficiente V_i da attribuire all'elemento prezzo è determinato nel seguente modo:

$$V_i = X * \frac{R_i}{R_{\text{soglia}}} \quad \text{per } R_i \leq R_{\text{soglia}}$$

$$V_i = X + (1 - X) * \frac{R_i - R_{\text{soglia}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{soglia}}} \quad \text{per } R_i > R_{\text{soglia}}$$

sapendo che:

V_i = coefficiente iesimo;

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;

R_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = coefficiente applicato pari a 0,90 (zero/novanta)

La Commissione provvede pertanto ad effettuare la somma di tutti e 3 i punteggi attribuiti all'offerta economica; procede poi al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida, e si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

CAPO II - ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 7

Qualità e caratteristiche del servizio

1. EQUIPAGGIAMENTO E GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI CONDIVISI

Gli alloggi individuati all'allegato B vengono affidati all'appaltatore previa sottoscrizione di un apposito contratto di comodato modale secondo lo schema allegato (Allegato C).

Gli alloggi saranno consegnati arredati negli spazi comuni (es. cucina, bagno) e negli spazi ad uso esclusivo degli ospiti (es. camere).

L'appaltatore provvederà all'integrazione dell'arredo di 15 dei 16 appartamenti (uno, già in uso e sito a Venezia centro storico, risulta già totalmente equipaggiato) attraverso l'acquisizione e la messa a disposizione, ivi inclusa la collocazione e l'organizzazione di tutto il materiale necessario a garantire la piena abitabilità degli spazi. Tali complementi d'arredo si articolano in 3 categorie:

- cucina,
 - tessile
 - materiale elettrico (compresi piccoli elettrodomestici di uso comune),
- per ognuna delle quali l'appaltatore dovrà garantire una dotazione minima standard come dettagliato nell'allegato A.

Tutti gli allestimenti si intendono comprensivi di ogni materiale che ne consenta l'adeguato funzionamento (a titolo esemplificativo lampadine, prolunghe, adattatori di corrente, etc.).

L'appaltatore è tenuto altresì a garantirne il corretto funzionamento per tutta la durata dell'appalto.

La consegna e la messa in opera dei materiali dovranno avvenire **entro e non oltre 90 giorni dalla data di stipula del contratto**.

Viene richiesta all'appaltatore una pulizia straordinaria dei 15 alloggi oggetto di integrazione dell'arredo, di modo da renderli idonei al primo ingresso degli utenti.

Ciascun concorrente, per il tramite del proprio personale dotato di delega scritta rilasciata dal rispettivo legale rappresentante, potrà eseguire un sopralluogo preventivo presso le strutture dove saranno collocati i complementi d'arredo al fine di accertare le necessità e le caratteristiche

specifiche di ogni alloggio (numero e dimensione delle finestre, necessità di tende nei bagni ove non siano stati predisposti i box doccia, posizione e numero dei punti luce, etc.). In sede di offerta il concorrente dovrà presentare una descrizione di come si intendono attrezzare gli spazi degli appartamenti fornendo una lista dettagliata delle forniture previste, stilata sulla base degli esiti del sopralluogo eventualmente effettuato. Il numero e le caratteristiche dei complementi d'arredo dovranno essere scelti in modo da garantire la creazione di un ambiente confortevole, coordinato e accogliente.

I sopralluoghi dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione comunale, e avranno luogo indicativamente in un arco temporale di 7 giorni. Allo scopo di definire date e orari dovranno essere presi contatti con il Responsabile del Servizio comunale preposto, o con un suo delegato, tramite mail all'indirizzo alessandra.demarchi@comune.venezia.it e per conoscenza all'indirizzo claudio.vio@comune.venezia.it.

Nel caso di imprese associate o da associarsi, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante o direttore tecnico di una qualsiasi delle imprese associate o da associarsi (Capogruppo e/o Mandante) o da un suo delegato munito di delega unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità del delegante.

L'integrazione dell'arredo dovrà rispettare, ove pertinenti, le indicazioni contenute nel DM del 10/4/2013 "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale" e le "Disposizioni di attuazione del Piano di Azione Nazionale sugli acquisti verdi di beni servizi e lavori" emanato a seguito dell'art. 1 commi 1126, 1127 e 1128 della Legge Finanziaria 2007 e i "Criteri minimi ambientali per l'acquisto di arredi" adottati con Decreto del 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n° 64 del 19.03.2011 – Suppl. Ordinario n° 74) e ripresi con Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 23 del 28-01-2017, modificato con Decreto Ministeriale 3 luglio 2019, allegato al presente Capitolato Speciale di appalto (Allegato D), cui si rimanda per la presa visione.

Gli assegnatari di posto letto, anche per motivi d'igiene particolarmente importanti in periodo di emergenza COVID, dovranno entrare in casa con un proprio kit ospite con gli articoli di uso personale (lenzuola, asciugamani). All'occorrenza, l'appaltatore si impegna ad integrare i suddetti kit anche mediante l'acquisizione degli articoli necessari presso le reti territoriali di volontariato e di assistenza.

Al momento della consegna di ogni alloggio all'appaltatore, verrà redatto verbale di consistenza sullo stato manutentivo dell'unità abitativa e della mobilia presente nell'alloggio. Sarà onere

dell'appaltatore provvedere all'attivazione/subentro delle utenze (acqua, luce e gas) necessarie all'uso degli alloggi, con intestazione a proprio carico dei contratti di fornitura.

La permanenza degli ospiti negli alloggi è temporanea, della durata di 6 mesi rinnovabile fino ad un massimo di 12 mesi.

L'ingresso è vincolato all'adesione da parte degli assegnatari ad un progetto personalizzato siglato tra Servizio Sociale proponente l'inserimento nell'alloggio, il soggetto o i soggetti assegnatari e l'appaltatore.

All'appaltatore verrà richiesto di:

- a) partecipare agli incontri dell'Unità Valutativa Interservizi (UVI)¹ in un'ottica di corresponsabilità tra Amministrazione comunale e soggetto gestore, nella quale i Servizi della Direzione Coesione Sociale proporranno i soggetti da inserire nei programmi di accoglienza ed alloggio, mentre l'appaltatore segnalerà dinamiche specifiche esistenti negli appartamenti ed eventuali criticità quali fattori indispensabili per valutare la compatibilità tra i potenziali destinatari e operare una scelta coscienziosa e condivisa che tenga conto di tutti gli elementi utili per garantire una convivenza sostenibile e conveniente tra i soggetti dello stesso alloggio. Nell'assegnazione del posto letto in appartamento condiviso i destinatari potranno essere riuniti per genere e per target di fragilità, soprattutto in casi specifici come, ad esempio, quello di mamme con bambini. Si terrà, tuttavia, conto anche di altri criteri in relazione al percorso intrapreso come ad esempio il livello di autonomia raggiunto. Gli ospiti, inoltre, al di là dell'essere considerati quali semplici fruitori di un servizio di accoglienza e di alloggio, saranno considerati come portatori di risorse e di competenze, ragion per cui le assegnazioni di posto letto negli appartamenti condivisi dovranno per quanto possibile valorizzare le potenzialità e le competenze di ciascuno;
- b) redigere un "Regolamento di convivenza e corretto uso degli alloggi" che dovrà essere concordato con la Direzione Coesione Sociale;
- c) garantire la partecipazione alle riunioni condominiali, possibilmente coinvolgendo gli assegnatari presenti;
- d) farsi carico delle spese relative alle utenze (acqua, luce e gas) e delle spese condominiali;
- e) tenere il registro delle presenze degli assegnatari e comunicare alle istituzioni competenti le generalità degli assegnatari, così come previsto dalle disposizioni vigenti;
- f) attivare una polizza del rischio locativo secondo dettaglio di cui all'art. 10;

¹L'Unità Valutativa è un organo decisionale della Direzione Coesione Sociale del Comune di Venezia, in tema di "emergenza abitativa". Relativamente alle azioni oggetto del presente Capitolato, all'UVI spetterà l'individuazione dei destinatari che verranno temporaneamente accolti negli alloggi di cui all'art. 1.

- g) l'appaltatore dovrà gestire e provvedere alla rendicontazione del "Fondo di Corresponsabilità" di cui all'art. 5. punto 1.3, sulla base del Regolamento a questo relativo, proposto dall'appaltatore in sede di gara e approvato dall'Amministrazione comunale con le eventuali modifiche e integrazioni concordate;
 - h) garantire la pulizia e la cura delle zone comuni, con il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli assegnatari; restano comunque a carico di ciascun assegnatario la cura e la pulizia degli spazi privati assegnati (preparazione dei posti letto, pulizia della camera, etc.), la collaborazione nella gestione della vita quotidiana della struttura e l'organizzazione e somministrazione del vitto; interventi periodici di pulizie straordinarie saranno a carico dell'appaltatore;
 - i) vigilare sul corretto uso dell'immobile e degli arredi, fatta salva la normale usura derivante dall'uso;
 - j) provvedere all'ordinaria manutenzione degli alloggi e all'eventuale sostituzione o riparazione dei mobili presenti al momento della consegna degli appartamenti e menzionati nel verbale;
 - k) provvedere, altresì, all'eventuale sostituzione o riparazione dei complementi d'arredo in modo da garantirne la funzionalità nel tempo;
 - l) garantire la reperibilità di un referente per le strutture, anche nei giorni festivi in caso di necessità;
 - m) promuovere l'osservanza delle regole di convivenza e di buon vicinato e attivando, in caso di criticità, le eventuali procedure di emergenza che si rendessero necessarie (Pronto soccorso, Forza pubblica, etc.);
 - n) verificare regolarmente i presidi di sicurezza in dotazione alla struttura;
- La manutenzione straordinaria è a carico del Comune di Venezia.

2. GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA

In quest'ambito, l'appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) accompagnare i soggetti selezionati all'inserimento, alle pratiche di avvio e alla conduzione responsabile dell'alloggio;
- b) compartecipare con il Servizio Sociale proponente al processo di elaborazione di un progetto personalizzato per ogni singolo ospite assegnatario. Tale progetto dovrà essere sottoscritto dall'assegnatario, dal Servizio sociale di riferimento e dall'appaltatore e prevedere dei risultati misurabili e temporalmente definiti;
- c) supportare ciascun assegnatario nel raggiungimento degli obiettivi e nello svolgimento delle azioni individuali previste dal progetto personalizzato, ad esempio: la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, borse di lavoro,

corsi di formazione, ecc.), l'adesione a percorsi di inclusione abitativa (impegno ad assolvere eventuali morosità, ricerca attiva di un'abitazione definitiva, disponibilità all'eventuale coabitazione e alle regole di convivenza, eccetera), la partecipazione a percorsi educativi per migliorare la gestione delle risorse (es. educazione finanziaria, gestione del budget, uso razionale dei consumi energetico-ambientali, eccetera), la frequenza scolastica dei figli minori, l'adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad es. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, etc.);

- d) predisporre interventi formativi a favore degli assegnatari, relativi alla gestione degli alloggi e al bilancio di competenze individuale;
- e) garantire azioni di supporto a favore di eventuali bambini/e presenti in struttura, in raccordo con le risorse del territorio;
- f) supportare gli assegnatari nell'espletamento di alcune pratiche amministrative anche accompagnandoli qualora si rendesse necessario, in particolare: iscrizione anagrafica comunale, iscrizione all'anagrafe sanitaria, rinnovo del permesso di soggiorno, richieste di specifiche prestazioni presso enti pubblici e/o privati;
- g) verificare il rispetto del progetto personalizzato da parte degli assegnatari e informare il Servizio Sociale di riferimento in caso di grave inadempienza o criticità che ne compromettano il proseguimento;
- h) partecipare agli incontri di monitoraggio e valutazione del progetto personalizzato con il Servizio Sociale proponente;
- i) promuovere iniziative di animazione, scambio, comunicazione, informazione tra ospiti assegnatari e tra ospiti assegnatari e altri condomini/inquilini, che migliorino la qualità della convivenza e sviluppino reti solidali;
- j) definizione e monitoraggio, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Venezia, di un Piano personalizzato per accompagnare l'ospite verso l'autonomia abitativa: calendarizzazione, valutazione della sostenibilità e adozione di strumenti per promuovere e facilitare l'autonomia economica quali interventi di educazione al risparmio eventuali progetti di miglioramento della condizione lavorativa, erogazioni di contributi economici;
- k) attivazione delle reti sociali (valorizzazione delle competenze relazionali e del patrimonio di contatti, integrazione nelle reti territoriali) per promuovere l'integrazione nel tessuto sociale agendo sul superamento del pregiudizio e della discriminazione;
- l) supportare la preparazione all'uscita dei soggetti alloggiati, prevedendo un accompagnamento specifico durante le varie tappe del percorso di autonomia;
- m) assicurare un supporto sinergico nel coordinamento operativo con le azioni previste nell'ambito dell'Azione 3 "Mediazione all'abitare" per permettere l'accesso ad un'offerta alloggiativa ampia e sostenibile nel tempo.

3. MEDIAZIONE ALL'ABITARE

Il servizio di mediazione sociale all'abitare si traduce in un'attività di accompagnamento mirata e individualizzata in grado di garantire una piena ed effettiva transizione dei soggetti coinvolti verso un'autonomia abitativa stabile.

L'azione, per raggiungere il risultato richiesto in un'ottica di sostenibilità del progetto, è articolata in due momenti:

- 3.A)Attività propedeutiche e di promozione all'autonomia abitativa;
- 3.B)Attività di facilitazione alla finalizzazione dei contratti e monitoraggio del consolidamento dell'autonomia abitativa

3.A) ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI PROMOZIONE ALL'AUTONOMIA ABITATIVA

- a) fornire consulenza/orientamento sui contratti di locazione e sulla legislazione inerente (diritti e doveri proprietari/inquilini, tipologie di contratto, sgravi fiscali, procedure di sfratto, etc.);
- b) mappare e aggiornare periodicamente l'offerta di alloggi o stanze reperibili nel mercato immobiliare privato e delle reti informali, mettendola a disposizione dei Servizi Sociali della Direzione Coesione Sociale;
- c) creare e mantenere costantemente aggiornato un elenco delle offerte di case in affitto a canone calmierato con le caratteristiche principali di ciascun alloggio (l'ubicazione, la metratura, la distribuzione interna degli ambienti e la dimensione degli spazi, i costi, etc.) . L'appaltatore avrà cura di accertare lo stato di conservazione degli immobili e la presenza di tutta la documentazione necessaria alla stipula di un contratto (accatastamento, conformità degli impianti, APE, etc.) prima di inserirli nell'elenco;
- d) realizzare un catalogo sfogliabile on-line consultabile anche da dispositivi mobili, completo di galleria fotografica, planimetrie, caratteristiche degli alloggi e documentazione/certificazioni necessarie alla trattativa per presentare in modo più efficace la varietà e le tipologie di case disponibili a canone calmierato e per meglio orientare i soggetti ad identificare la soluzione più adatta alle proprie esigenze;
- e) valutare la sostenibilità delle singole offerte alloggiative in relazione alla capacità economica delle persone richiedenti (bilancio familiare) e fornire loro supporto nell'individuazione di soluzioni abitative adeguate e stabili;

- f) fornire consulenza ai proprietari rispetto alla normativa per la validità dei contratti a canone concordato e all'applicazione delle agevolazioni fiscali a favore sia del locatore che dell'inquilino nonché fornire loro supporto verificando che gli immobili abbiano le caratteristiche e i requisiti per accedere alle agevolazioni fiscali previste;
- g) accompagnare e sostenere il processo di incontro domanda/offerta dei singoli (facilitare i contatti, preparare le persone richiedenti a sostenere i colloqui con i potenziali proprietari degli immobili/intermediatori);
- h) fornire orientamento, consulenza e mediazione sociale nella ricerca di abitazione per i soggetti inseriti negli alloggi in condivisione e per altri soggetti segnalati dai Servizi Sociali;

3.B) ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE ALLA FINALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E MONITORAGGIO DEL CONSOLIDAMENTO DELL'AUTONOMIA ABITATIVA

- a) supportare i destinatari nelle attività che porteranno alla stipula e registrazione dei contratti di locazione accompagnandoli nella fase di transizione e raggiungimento dell'autonomia abitativa;
- b) monitorare i contratti che verranno stipulati, a partire dalla data di stipula e per tutta la durata del presente appalto dando evidenza nei report attività del loro progressivo stato di attuazione e segnalando eventuali criticità.

L'Azione 3 "Mediazione all'abitare" sarà attuata in maniera progressiva e sarà articolata in due fasi distinte per permettere di sperimentare questa tipologia di servizio partendo da una scala ridotta per ampliare solo in un secondo momento la platea dei destinatari.

Fase 1: servizio di mediazione all'abitare rivolto ai soggetti e ai nuclei inseriti negli alloggi temporanei in condivisione (max 64 persone)

Il servizio si pone come obiettivo un percorso di accompagnamento del soggetto/nucleo della durata di 6 mesi eventualmente prorogabili di altri 6, finalizzato all'autonomia abitativa attraverso la costruzione di un piano individualizzato per consolidare le competenze sulla gestione dell'alloggio e sulla ricerca abitativa.

Fase 2: servizio di mediazione all'abitare rivolto ai soggetti e ai nuclei inseriti negli alloggi temporanei in condivisione (max 64 persone) e per altrettanti nuclei segnalati dai servizi sociali

Nella seconda fase l'appaltatore estenderà l'intervento di mediazione all'abitare anche ad un numero congruo di utenti (massimo 64), segnalati dall'Agenzia di Coesione Sociale e da altri Servizi della Direzione Sociale che si occupano di prese in carico sociali, relativamente a cittadini

residenti o stabilmente domiciliati che dispongano di proprie risorse economiche per l'autonomia abitativa e che necessitino di supporto per reperire una sistemazione abitativa in autonomia.

Il servizio di mediazione all'abitare dovrà contribuire a stimolare la disponibilità di alloggi che risultino economicamente sostenibili nel tempo. In quest'ottica, l'Amministrazione intende promuovere, - compatibilmente con i propri vincoli di Bilancio – e tramite l'Appaltatore, secondo quanto previsto all'art. 23 ultimo capoverso, un sistema di incentivi che si tradurranno di fatto in contributi economici rivolti ai proprietari in modo da rafforzare la fiducia e la garanzia tra domanda e offerta di alloggi.

La realizzazione di questa azione, articolata in due fasi successive di intensità crescente, permetterà di misurare il possibile impatto di un intervento che si configura certamente sfidante e innovativo per il territorio veneziano.

In base all'esperienza e ai risultati ottenuti durante la sperimentazione (Fasi 1 e 2), come verificati e monitorati ai sensi del precedente art. 5, punto n. 3.4, l'appaltatore del servizio, operando in costante collaborazione con i Servizi della Direzione Coesione sociale, si occuperà dell'elaborazione di una proposta di Linee guida da adottare per l'avvio di uno sportello ad accesso libero sul tema dell'abitare.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, il soggetto aggiudicatario del servizio è comunque tenuto ad assicurare tutte le funzioni e gli interventi necessari ad una corretta ed efficiente gestione del servizio.

Articolo 7-bis

Cronoprogramma delle attività

La conclusione dell'integrazione degli arredi dovrà avvenire entro 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

Per quanto riguarda le Azioni 2 " GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA" e 3 "MEDIAZIONE ALL'ABITARE" si prevede prenderanno avvio a partire da gennaio 2022.

La tempistica effettiva dell'intervento sarà in ogni caso concordata con la Stazione appaltante nel corso del contratto d'appalto.

Articolo 8

Personale impiegato

Per la gestione di quanto previsto dal presente Capitolato, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione il personale necessario, in possesso dei requisiti di professionalità adeguati.

Tutto il personale dovrà essere di sicura affidabilità professionale, possedere i requisiti richiesti e seguire i percorsi di aggiornamento.

L'appaltatore dovrà garantire l'impiego delle seguenti professionalità essenziali:

- coordinatore di servizio;
- operatore per la gestione degli appartamenti e per la gestione dell'accoglienza e accompagnamento all'uscita;
- operatore per la gestione dell'azione di mediazione all'abitare.

Nello specifico l'appaltatore dovrà individuare un coordinatore, quale responsabile della gestione delle strutture, che sarà referente per i rapporti con il Servizio Sociale comunale, faciliterà le verifiche sull'andamento delle azioni organizzerà e presiederà i momenti di équipe tra i vari operatori, segnalerà ogni problema che dovesse insorgere negli alloggi (es. segnalazione, con relazione scritta e motivata, degli utenti che si rendessero responsabili di gravi infrazioni al regolamento o alle regole della civile convivenza, tali da richiedere l'allontanamento dagli alloggi), effettuerà le verifiche sull'andamento del progetto generale e dei progetti individuali, organizzerà e presiederà la partecipazione dei propri operatori all'Unità di Valutazione Interservizi (UVI) ed in genere garantirà la diffusione di tutte le comunicazioni o le informazioni necessarie al buon andamento del servizio. Il coordinatore garantirà inoltre l'attività di monitoraggio e valutazione dei risultati del progetto contribuendo alla definizione di Linee guida utili all'Amministrazione comunale per l'avvio di uno sportello ad accesso libero sul tema dell'abitare.

Il coordinatore dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli, almeno triennali:

- diploma di laurea in servizio sociale;
- diploma di laurea in educatore professionale rilasciato ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione (classe L-19) con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con il ruolo di coordinatore;
- diploma di laurea in scienze e tecniche psicologiche con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con il ruolo di coordinatore;
- diploma di laurea in sociologia con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con il ruolo di coordinatore.

Inoltre, anche in assenza di uno dei diplomi di laurea sopra elencati, sono riconosciuti validi i seguenti titoli di accesso:

- certificato di competenze o diploma di qualifica per “Coordinatore Responsabile di struttura/servizio” rilasciato dalla Regione ai sensi della Legge quadro n. 845/1978;
- certificati di qualifica rilasciati dalle altre Regioni, ai sensi della Legge quadro n. 845/1978 o delle Leggi regionali vigenti in materia di formazione professionale, attestanti competenze di carattere organizzativo e gestionali specifiche dell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari.

In tali casi, è richiesto anche un biennio di svolgimento di funzioni specifiche nel campo, un curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento del ruolo lavorativo con un’esperienza documentata di almeno 24 mesi nel ruolo alla data di avvio del contratto in esito all’aggiudicazione.

La figura dell’operatore incaricato della gestione degli appartamenti e alla gestione dell’accoglienza e accompagnamento all’uscita dovrà:

- a) avere una comprovata esperienza professionale nella gestione di servizi dedicati all’abitare quali a titolo indicativo ma non esaustivo la mediazione, l’accompagnamento abitativo e l’accoglienza;
- b) avere una comprovata esperienza nella gestione di servizi per la grave marginalità abitativa o servizi analoghi, gestione comunità alloggio e/o alloggi in condivisione;
- c) avere una buona conoscenza del funzionamento dei servizi del territorio;
- d) essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti titoli o requisiti:
 - diploma di laurea con esperienza documentabile di almeno 12 mesi nella gestione di servizi analoghi di accoglienza e accompagnamento sociale;
 - diploma di scuola secondaria superiore con esperienza documentabile di almeno 24 mesi nella gestione di servizi analoghi di accoglienza e accompagnamento sociale.

L’operatore per la gestione dell’azione di mediazione all’abitare dovrà:

- a) possedere comprovate competenze amministrative, nell’accoglienza, nel primo orientamento e nella mediazione sociale all’abitare rivolta a persone in condizione di disagio abitativo;
- b) conoscere il mercato immobiliare pubblico e privato della Città Metropolitana di Venezia;
- c) avere un buon grado di conoscenza della normativa inerente i contratti di locazione;
- d) essere in possesso alternativamente di uno dei seguenti titoli o requisiti:
 - diploma di laurea con esperienza documentabile di almeno 12 mesi nella gestione di problematiche sociali connesse con la grave marginalità abitativa o servizi analoghi;
 - diploma di scuola secondaria superiore con esperienza documentabile di almeno 24 mesi nella gestione di problematiche sociali connesse con la grave marginalità abitativa o servizi analoghi.

L'offerente potrà individuare ulteriori eventuali figure professionali che intende utilizzare per la conduzione, gestione e organizzazione dei servizi richiesti e delle attività a questo collegate.

Il personale individuato non dovrà possedere carichi penali o procedimenti penali pendenti. Le dotazioni del personale e le professionalità messe a disposizione dall'appaltatore dovranno essere organizzate in numero adeguato rispetto al numero degli ospiti e delle loro caratteristiche.

Per tutta la durata del contratto, l'appaltatore dovrà, preferibilmente, impiegare il medesimo personale al fine di garantire una continuità nel servizio.

L'appaltatore dovrà assicurare la tempestiva sostituzione del personale assente per qualsiasi causa, al fine di garantire la continuità dell'attività, tramite l'impiego di personale con gli stessi titoli e comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni del personale che dovessero intervenire nel corso della gestione, fornendo i relativi *curricula*.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, compresa l'autorizzazione a svolgere l'attività fuori sede, assumendo l'aggiudicatario a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il personale dell'appaltatore operante a qualsiasi titolo nel servizio oggetto del presente Capitolato, in nessun caso e per nessuna circostanza potrà rivendicare rapporti di dipendenza dall'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore garantisce il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e dalle norme in materia di assistenza e previdenza. A richiesta ne presenta completa documentazione all'Amministrazione Comunale.

Il personale dell'appaltatore deve mantenere il segreto d'ufficio su tutte le persone, i fatti e le circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché quanto previsto del Regolamento n. 2016/679/UE.

Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti dell'utenza.

L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso dell'appalto, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dell'appaltatore rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio, la sostituzione.

Articolo 9

Rapporti con il personale e assicurazioni

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro solamente con l'appaltatore, che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.

È fatto obbligo all'appaltatore di curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore del personale, secondo i livelli previsti dal CCNL vigente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2067 e seguenti del Libro Quinto, Titolo I, Capo III del Codice Civile.

È fatto obbligo, parimenti, all'appaltatore di predisporre adeguate coperture assicurative sia per il proprio personale sia responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.=.

Analogamente l'appaltatore dovrà predisporre le necessarie coperture assicurative per l'utilizzo di eventuali propri automezzi.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'appaltatore verrà dichiarato decaduto senza possibilità per lo stesso di pretendere alcun risarcimento.

Articolo 10

Responsabilità

L'appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni arrecati eventualmente all'Amministrazione Comunale per effetto di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

L'appaltatore dovrà dotarsi di una polizza di "rischio locativo" per gli immobili, che dovrà essere estesa anche a copertura degli eventuali danni provocati alle unità immobiliari circostanti.

L'appaltatore è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio comunale competente eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell'espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso.

Articolo 11

Osservanza degli obblighi relativi al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento n. 2016/679/UE

L'appaltatore è tenuto all'osservanza del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e **del Regolamento n. 2016/679/UE**, e si impegna a trattare i dati personali e i dati sensibili dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi, l'aggiudicatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati deve essere comunicato in sede di gara.

Articolo 12

Osservanza degli obblighi relativi al D. Lgs. n. 81/2008

Sono in capo al datore di lavoro dell'aggiudicatario gli obblighi di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza ai propri lavoratori.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 26 co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., trattandosi di appalto di servizio che viene svolto presso unità immobiliari presso cui non operano dipendenti del Comune di Venezia, non si ravvisano rischi interferenziali. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro connessi allo svolgimento del presente appalto risultano pertanto pari a zero. Si precisa che tutti gli ambienti sono a norma di legge stante la presenza di impianti dotati di certificati di conformità che ne attestano la piena agibilità.

Nella formulazione dell'offerta si chiede di indicare specificatamente i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività (es. DPI – formazione - sorveglianza sanitaria, etc.) che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta.

In fase di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, tali costi, relativi alla sicurezza "aziendale", saranno oggetto di vaglio da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in sede di gara.

Articolo 13

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'aggiudicatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione Comunale verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di affidamento, della Direzione Coesione Sociale si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati:

Titolare del trattamento dei dati	Comune di Venezia
Responsabile del trattamento dei dati	Dirigente Responsabile dott.ssa Alessandra Vettori
Responsabile della Protezione dei Dati	pec: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it

Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa antimafia; nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari).

Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui sopra.

Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali.

Indicativamente, i dati vengono comunicati a: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura.

Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

Diritti dell'Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti da I Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Servizi alla Persona e alle Famiglie dott.ssa Alessandra Vettori e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 2, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.

Articolo 15

Responsabile esterno trattamento dei dati

1. L'appaltatore accetta di essere designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e si impegna a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile"), quale insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto, incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") ed ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Contratto e dalla normativa in esso richiamata.
2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.
3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali:

acquisizione dati identificativi personali, anche particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:

a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire la corretta esecuzione del Contratto;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o

	pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity
7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento)
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...)
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware

b. mantenere ogni ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

c. far sì che le predette misure siano idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle;

e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare stesso di procedere ad un DPIA;

g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo

conto della natura del trattamento e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR;

h. procedere alla notifica alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali Data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;

l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;

m. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

n. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: coesionesociale.settoreservizisociali@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;

o. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili;

6. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copia di eventuali certificazioni esterne, audit report e/o altra documentazione sufficiente a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

7. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, par.4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
- b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
- c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.

8. Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel Contratto.

9. Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l'inadempimento del punto h del precedente comma 4 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 16

Informazione e comunicazione

L'aggiudicatario dell'intervento realizza azioni di comunicazione e informazione finalizzate a rendere visibile il sostegno dell'Unione Europea, dello Stato membro e del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020".

Durante l'attuazione dell'intervento l'aggiudicatario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- fornendo sul proprio sito web (ove questo esista), in una pagina che riporti il marchio del PON Metro, il blocco istituzionale e il logo del Comune di Venezia (forniti

dall'Amministrazione Comunale), una breve descrizione dell'intervento, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea.

- collocando un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3 su modello fornito dall'Amministrazione Comunale), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, secondo quanto previsto al paragrafo 2.2, punto 2, lettera b) dell'Allegato XII al Regolamento (UE) 1303/2013.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione dell'intervento e usato per il pubblico, deve contenere:

- il marchio del PON Metro, il blocco istituzionale e il logo del Comune di Venezia;
- una dichiarazione da cui risulti che l'operazione è stata cofinanziata dal fondo nel quadro delle azioni del Programma Operativo Città Metropolitane, realizzata secondo il seguente stile: "Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020".

L'Amministrazione Comunale fornisce tutti i file grafici necessari (compresi loghi e modelli facsimile in formato editabile) per agevolare l'aggiudicatario ad assolvere agli obblighi su indicati.

CAPO III - RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 17

Prezzo del servizio a base di gara

L'importo complessivo massimo presunto per le attività descritte all'art. 1 del presente Capitolato è di € **637.451,20.=** (seicentotrentasettemilaquattrocentocinquanta/20), oneri fiscali esclusi, a sua volta distinti come segue:

a) per i servizi di cui all'art. 1, punto 1, "**EQUIPAGGIAMENTO E GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI CONDIVISI**", il prezzo posto a base d'asta ammonta a € **182.000,00.= o.f.e.**;

b) per i servizi di cui all'art. 1, punto 2, "**GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA**", il prezzo posto a base d'asta *pro capite/pro die*, ammonta ad € **5,35.= o.f.e.**, prevedendosi un importo complessivo presunto di € **218.451,20.= o.f.e.** (numero massimo complessivo presunto di presenze in accoglienza pari a **40.832**);

c) per i servizi di cui all'art. 1, punto 3, "**MEDIAZIONE ALL'ABITARE**", il prezzo a base d'asta ammonta a complessivi **€ 237.000,00.= o.f.e.** ed è determinato come segue:

3.A) "**ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI PROMOZIONE ALL'AUTONOMIA ABITATIVA**": per l'importo a base d'asta di **€ 205.000,00 o.f.e.**;

3.B) "**ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE ALLA FINALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E MONITORAGGIO DEL CONSOLIDAMENTO DELL'AUTONOMIA ABITATIVA**": **quota non soggetta a ribasso**, per un importo complessivo massimo di **€ 32.000,00 o.f.e.**, pari all'importo forfettario di **€ 250,00.= o.f.e.** per ciascun rapporto di locazione avviato a seguito dell'attività di facilitazione e sottoposto a successivo monitoraggio.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari ad € 0,00.=.

Il prezzo dell'offerta è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, del servizio dato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato.

Il suddetto prezzo complessivo si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste, come qui espressamente ammesso dall'aggiudicatario stesso. Esso si intende comprensivo di ogni obbligo o onere che gravi sull'aggiudicatario a qualunque titolo, secondo le condizioni specificate nel presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 436.655,00.= con riferimento al CCNL delle Cooperative Sociali del settore Socio Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo e alla struttura dei costi relativi alla gestione delle unità di offerta semiresidenziale, indicate nella DGR 740/2015, e residenziale dichiarati dagli Enti gestori accreditati dalla Regione Veneto.

I concorrenti dovranno compilare la sotto riportata scheda di offerta economica con l'indicazione del prezzo complessivo e procapite offerto, I.V.A. esclusa, e comprensivo di ogni obbligo od onere che gravi sulla Ditta aggiudicataria a qualunque titolo.

L'appalto è finanziato con fondi PON Metro 2014-2020, cofinanziato da fondi UE e fondi nazionali.

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
AZIONE 1 - EQUIPAGGIAMENTO E GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI CONDIVISI

Prezzo IVA esclusa	di cui oneri per la sicurezza	Ribasso %	IVA	Prezzo IVA inclusa
€	€	%	€	€

AZIONE 2 - GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA

Prezzo pro capite/pro die (numero massimo complessivo presunto di presenze in accoglienza pari a 40.832) IVA esclusa	Prezzo complessivo IVA esclusa	di cui oneri per la sicurezza	Ribasso %	IVA	Prezzo complessivo IVA inclusa
€	€	€	%	€	

AZIONE 3 - MEDIAZIONE ALL'ABITARE

Prezzo IVA esclusa	di cui oneri per la sicurezza	di cui 3.B) ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE ALLA FINALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E MONITORAGGIO DEL CONSOLIDAMENTO DELL'AUTONOMIA ABITATIVA (non soggetta a ribasso)	Ribasso %	IVA	Prezzo IVA inclusa
€	€	€32.000,00	%	€	€

I concorrenti dovranno, inoltre, integrare la scheda di offerta economica articolando il prezzo complessivo offerto nel modo seguente:

- costo del lavoro dettagliato per figure professionali;
- costi organizzativi e gestionali dettagliati per natura;
- I.V.A.;
- altri costi.

In caso di rinnovo del contratto, come previsto all'art. 2 del Capitolato, l'importo relativo al rinnovo verrà ricalcolato in base all'importo offerto in sede di gara.

L'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs. n.50/2016 e all'art. 207 D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 cui il concorrente volesse accedere, ferme restando le condizioni previste dalla su richiamata normativa, verrà calcolata sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 gg dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.lgs. 50/2016 l'offerta è vincolante per 180 giorni.

Articolo 18

Fatturazione e pagamenti

Il pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione Comunale avverrà mediante atto dispositivo della Direzione Coesione Sociale su presentazione di regolari fatture elettroniche bimestrali entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento.

Le fatture potranno essere presentate ad avvenuta rendicontazione delle attività svolte, come indicato nel successivo art. 19 e dovranno riportare:

1. la dicitura "PON Metro 2014.2020 - Codice progetto VE3.1.1.e Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa";
2. CUP **F79G17000610007**- CIG **8810844A79**;
3. estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
4. il periodo di riferimento delle prestazioni fatturate;
5. indicazione dell'oggetto dell'attività prestata nel periodo.

Con riferimento alle attività 3.B) "ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE ALLA FINALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E MONITORAGGIO DEL CONSOLIDAMENTO DELL'INTEGRAZIONE ABITATIVA", l'importo forfettario di € 250,00 o.f.e., riconosciuto ai sensi del precedente art. 17, verrà corrisposto a saldo, al termine dell'appalto, sulla base di comprovati contratti di locazione sottoscritti e relazione di monitoraggio sull'andamento degli stessi.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell'aggiudicatario e quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 25 del presente Capitolato.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'Amministrazione Comunale tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie etc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui si tratta.

Nel caso in cui l'appaltatore sia espressione di un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ciascuna impresa raggruppata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativamente alle prestazioni eseguite.

Articolo 19

Rendicontazione

L'aggiudicatario è tenuto a fornire bimestralmente, in allegato alla fattura, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, una rendicontazione dei servizi resi con il dettaglio sotto riportato.

Nella rendicontazione bimestrale, in relazione all'importo fatturato, deve venir descritto riassuntivamente, per ognuna delle 3 azioni previste dal presente Capitolato:

- il servizio reso con indicazione delle prestazioni erogate relativamente all'Azione 1 "EQUIPAGGIAMENTO E GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI CONDIVISI";
- i nominativi delle persone accolte e le giornate di presenza negli Alloggi, documentate tramite compilazione di apposito Registro presenze, nonché il dettaglio degli interventi di cui all'Azione 2 "GESTIONE DELL'ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL'USCITA";
- il servizio reso con indicazione delle prestazioni erogate relativamente all'Azione 3.A) "ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E DI PROMOZIONE ALL'AUTONOMIA ABITATIVA";
- con riferimento all'Azione 3B "ATTIVITÀ DI FACILITAZIONE ALLA FINALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E MONITORAGGIO DEL CONSOLIDAMENTO DELL'AUTONOMIA ABITATIVA", nella rendicontazione relativa alla fattura a saldo delle prestazioni contrattuali, l'indicazione e la comprova dei contratti di locazione sottoscritti e relazione di monitoraggio sull'andamento degli stessi;
- le eventuali variazioni rispetto all'attività programmata e le cause che hanno determinato tali variazioni.

Tale rendicontazione, inoltre, deve contenere, per ogni servizio effettuato, un campo note dove indicare, se necessario, criticità, peculiarità o qualsiasi altra motivazione che abbia modificato il regolare svolgimento del servizio.

Il soggetto aggiudicatario si impegna, altresì, a fornire entro la fine del contratto di prestazione una proposta di Linee guida da adottare per l'avvio di uno sportello ad accesso libero sul tema dell'abitare, definita sulla base all'esperienza e dei risultati ottenuti durante la sperimentazione (fasi 1 e 2) dell'azione di mediazione all'abitare realizzata in collaborazione con i Servizi della Direzione Coesione sociale.

Articolo 20

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 1 del presente capitolato, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'aggiudicatario, in particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al presente contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal presente articolo, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata AR, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'aggiudicatario si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente capitolato, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati ai sensi del presente articolo.

CAPO IV – VARIE

Articolo 21

Vigilanza e controllo del servizio

Competono all'Amministrazione Comunale la vigilanza ed il controllo delle attività. In particolare, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio e il rispetto della normativa vigente.

Il Comune di Venezia si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato anche allo scopo del miglioramento del servizio.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato oltre a quelli dichiarati dalla Ditta in sede di presentazione dell'offerta di gara. Il Servizio Competente attraverso il proprio personale referente, può effettuare tutti i controlli necessari sulle prestazioni della Ditta aggiudicataria, affinché le stesse siano rispondenti a quanto previsto nel presente capitolato integrato da quanto esplicitato nel progetto proposto.

La Stazione Appaltante, in particolare, si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di attuazione del progetto per il tramite di propri incaricati, per l'accertamento della regolare esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 22

Risoluzione dell'appalto

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, prevista diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge, in materia di liquidazioni stipendi;
- b) trattamento previdenziale e assicurativo a favore del personale dell'appaltatore;
- c) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- d) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro;
- e) manifesta inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
- f) sospensione del servizio unilaterale;
- g) fallimento o concordato preventivo, salvo diverse disposizioni legislative;
- h) subappalto del servizio senza preventiva autorizzazione o non dichiarato in sede di offerta;
- i) interruzione del servizio per causa imputabile all'appaltatore;
- j) ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione anche temporanea del servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e seguenti;
- k) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'aggiudicatario deve altresì essere dichiarato decaduto qualora sia accertato:

- a) il mancato rispetto dei contenuti e dei principi del “protocollo di legalità” sottoscritto il 07.09.2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto;
- b) la violazione di quanto disposto dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di sospendere l'aggiudicazione definitiva o di concludere la procedura senza l'aggiudicazione definitiva qualora esigenze di finanza pubblica rendano non più coerenti gli oneri finanziari derivanti dalla procedura stessa con i vincoli normativi relativi agli equilibri di finanza pubblica. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, l'affidamento e di non stipulare il contratto senza che i concorrenti possano accampare pretese o richieste o qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla presente procedura di gara.

Resta inteso, infine, che L'Amministrazione Comunale, nel caso di revoca del finanziamento ottenuto per lo specifico progetto nell'ambito del PON METRO 2014-2020, si riserva di risolvere anticipatamente il contratto stipulato con un preavviso formale di almeno 30 giorni, senza che l'aggiudicatario abbia null'altro a pretendere tranne il lavoro già svolto.

Articolo 23

Proroga, varianti, ampliamento o riduzione del servizio

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata alle medesime condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Ai sensi del medesimo art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore una o più variazioni delle prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura di appalto nei limiti complessivi del 10% dell'importo contrattualmente definito con l'aggiudicatario del servizio (escluso l'ammontare degli incentivi alla locazione), nei termini di seguito indicati:

- un aumento delle prestazioni complementari all'*Azione 3 "Mediazione all'abitare - 3B Attività di facilitazione alla finalizzazione di contratti di locazione e monitoraggio del consolidamento dell'autonomia abitativa"* di cui all'art. 1 e all'art. 7 del presente capitolato, da attivarsi all'occorrenza del reperimento da parte dell'Amministrazione comunale di effettive disponibilità di fondi da destinare agli incentivi alla locazione. In attuazione del predetto fabbisogno complementare, la stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario del servizio le seguenti attività:

- a) progettazione, attivazione e gestione di una piattaforma web per la promozione della misura di incentivazione alla locazione e le procedure per la richiesta degli incentivi da parte dei proprietari degli immobili da destinare agli alloggi con canoni calmierati;
- b) istruttoria delle istanze di accesso al meccanismo di incentivazione di cui al punto precedente, funzionali all'accertamento della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla medesima procedura di incentivazione;
- c) accertamento della sussistenza, in capo ai soggetti richiedenti, dei requisiti definiti per la concessione dei vantaggi economici oggetto delle incentivazioni in questione;
- d) attività di erogazione degli incentivi ai destinatari;
- e) attività di rendicontazione degli incentivi erogati e delle spese sostenute in attuazione del meccanismo di incentivazione alla locazione di immobili da destinare alle azioni di contrasto alla fragilità abitativa oggetto del presente capitolato.

Le attività dovranno espletarsi nel corso di durata dell'appalto principale, e potranno essere oggetto di rinnovo secondo quanto previsto all'art. 2 del capitolato.

La remunerazione dei suddetti servizi complementari avverrà in proporzione al 25% dell'ammontare degli incentivi effettivamente erogati ai destinatari eleggibili, per un importo complessivo in ogni caso non inferiore a €5.000,00.= o.f.e..

Articolo 24

Subappalto

Il subappalto è ammesso - secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato in G.U. Serie generale n. 129 del 31 maggio 2021 - entro la quota del 50% dell'importo complessivo dell'appalto, tenuto conto della specificità del servizio rivolto ad una fascia debole della popolazione e per questo soggetto a specifico e puntuale monitoraggio e rendicontazione che necessitano che la responsabilità gestionale del servizio sia incardinata in via prioritaria nell'operatore economico aggiudicatario, e

tenuto conto altresì degli elementi di significativa innovatività dell'appalto che, al pari, richiedono che l'esecuzione delle prestazioni sia, per la quota maggioritaria, effettuata dal soggetto direttamente selezionato dall'Amministrazione comunale.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs.n.50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Articolo 25

Sanzioni

L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, l'appaltatore è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria che varierà, a seconda della gravità dell'infrazione, da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 2.500,00.

L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'aggiudicatario, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata. Per cumulo di gravi infrazioni, il Comune di Venezia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Alla contestazione della inadempienza l'aggiudicatario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Comune di Venezia procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.

Articolo 26

Depositi cauzionali

La cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara è fissata in ragione del 2% dell'importo a base di gara, oneri inclusi, di cui all'art. 17.

I depositi cauzionali provvisori verranno restituiti, subito dopo l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, alle Ditte concorrenti che non risultassero vincitrici.

La cauzione provvisoria dell'aggiudicatario sarà restituita in occasione della costituzione della cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, l'appaltatore è tenuto a versare, nei modi di legge, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva nella misura del 10% sull'importo contrattuale, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo. La cauzione definitiva resta vincolata, per l'appaltatore, fino a termine del contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione e controversia. La cauzione viene svincolata alla scadenza contrattuale con atto dispositivo del Dirigente, verificato l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

I soggetti che intendano avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 103, comma 1, e art 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere in possesso della certificazione del sistema di qualità in corso di validità. In caso di associazione temporanea di concorrenti, tale riduzione è consentita proporzionalmente alla percentuale dei servizi eseguiti dalle imprese che possiedono la certificazione.

Articolo 27

Spese, tasse e oneri a carico dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

Articolo 28 Controversie

Per la soluzione di eventuali controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del servizio, non definibili in via breve tra le parti contraenti, il Foro competente è quello di Venezia.

Articolo 29 Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto e specificato dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Allegati:

Allegato A: *Elenco dotazione minima standard complementi di arredo*

Allegato B: *Censimento alloggi*

Allegato C: *Schema contratto di comodato d'uso di bene immobile*

Allegato D: *Criteri Ambientali Minimi* (Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" e s.m.i.).



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Metro 2014 - 2020

Operazione VE3.1.1.e: "Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa"

ALLEGATO A

ELENCO DOTAZIONE MINIMA STANDARD COMPLEMENTI D'ARREDO

MATERIALE CUCINA			
Quantità x appartamento	N. Appartamenti	Quantità totale	Articolo
1	15	15	scolapasta
4	15	60	insalatiere
1	15	15	scolaposate plastica
1	15	15	centrifuga per verdure
2	15	30	barattoli vetro per zucchero e sale
1	15	15	Caffettiera 3 persone
2	15	30	colini
1	15	15	tegame rett da forno
3	15	45	cucchiaino in legno
1	15	15	forchetta in legno
1	15	15	Minipemer immersione con parte tagliente in acciaio
1	15	15	Forno micronde combinato
2	15	30	piatti da cucina cad 6x3 pezzi (piano fondo e piccolo)
2	15	30	set tazzine da caffè
2	15	30	confezioni da 6x4 (c... pz posate
1	15	15	batteria 5 pentole con coperchio
2	15	30	padelle antiaderenti (diametro medio-grande)
1	15	15	paletta
1	15	15	schiumarola
2	15	30	mestoli
1	15	15	schiumarola acciaio
1	15	15	levatappi tascabile
2	15	30	pelapatate
6	15	90	tazze da colazione con manico
12	15	180	bicchieri acqua
1	15	15	tagliere 28x21x0,9
1	15	15	tagliere 36x28x0,9
1	15	15	coltello pane
1	15	15	coltello da cucina

MATERIALE TESSILE			
Quantità x appartamento	N. Appartamenti	Quantità totale	Articolo
2	15	30	tovaglie
5	15	75	canovacci
variabile	15	60	cuscini
variabile	15	60	copriletti
variabile	15	60	coperte
variabile	15	125 fori finestra/porte finestra	tendaggi a copertura dei fori finestra/porta finestra secondo necessità (tende a bastone/a binario/vetras ecc...)

MATERIALE ELETTRICO			
Quantità x appartamento	N. Appartamenti	Quantità totale	Articolo
variabile	15	140	lampadario da soffitto/plafoniera con relative lampadine
variabile	15	60	lampade da comodino con relative lampadine
variabile	15	50	ciabatte
variabile	15	50	triple

ALTRO MATERIALE			
Quantità x appartamento	N. Appartamenti	Quantità totale	Articolo
1	15(+1 app già attivo)	16	estintore da 6 KG
1	15	15	paletta con manico
1	15	15	scopa
1	15	15	mocio
1	15	15	secchio
2	15	30	panno milleusi
2	15	30	spugnette per piatti
variabile	15	18	accessori bagno (portasapone, portaspazzolino, portacartaigienica, scopino, ecc.)
variabile	15	12	tende doccia con supporto



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON METRO 2014 - 2020
Operazione VE3.1.1.e: "Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa"
ALLEGATO B
CENSIMENTO ALLOGGI

N.	Codice Alloggio	Zona	piano verificato	Sup interna	ASCENSORE	N CAMERE	N POSTI LETTO	DESCRIZIONE VANI	Stima spese condominiali annue	Stato conservazione locali	Conformità impianti	APE	MISURE PIATTO DOCCIA	N. PUNTI LUCE
1	127960	CARPENEDO	1	71,52	NO	2	4	INGRESSO, SOGGIORNO-PRANZO CON ANGOLO COTTURA, CORRIDOIO, BAGNO CON DOCCIA, 2 CAMERE DI CUI UNA CON POGGIOLO	170-200	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	no doccia	9
2	128540	CARPENEDO	1	75,49	NO	2	4	INGRESSO, SOGGIORNO-PRANZO CON ANGOLO COTTURA, CORRIDOIO, BAGNO CON DOCCIA, 2 CAMERE DI CUI UNA CON POGGIOLO	170-200	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 75 x 75	9
3	129160	CARPENEDO	1	71,26	NO	2	4	INGRESSO, SOGGIORNO-PRANZO CON ANGOLO COTTURA, CORRIDOIO, BAGNO CON DOCCIA, 2 CAMERE DI CUI UNA CON POGGIOLO	170-200	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	no doccia	9
4	146580	CHIRIGNAGO - GAZZERA	P.T.	78,13	SI	2	3	SOGGIORNO, CUCINA CON POGGIOLO, CORRIDOIO, BAGNO CON VASCA, RIPOSTIGLIO, 2 CAMERE DI CUI UNA MATRIMONIALE E UNA SINGOLA CON POGGIOLO E GARAGE	650-750	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	no doccia	7
5	113470	MESTRE CENTRO	1	71,79	NO	2	3	2 CAMERE DI CUI UNA MATRIMONIALE E UNA SINGOLA, 1 SOGGIORNO, 1 VANO ACCESSORIO (BAGNO/RIPOSTIGLIO)	50-100	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 90 x 70	7
6	113510	MESTRE CENTRO	3	71,53	NO	2	3	2 CAMERE DI CUI UNA MATRIMONIALE E UNA SINGOLA, 1 SOGGIORNO, 1 VANO ACCESSORIO (BAGNO/RIPOSTIGLIO)	50-100	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 90 x 70	7
7	114970	CHIRIGNAGO	2	99,97	SI	3	5	3 CAMERE, 1 SALONE, 2 VANI ACCESSORI (BAGNO/RIPOSTIGLIO)	500-600	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 90 x 70	11
8	114400	CHIRIGNAGO	2	80	NO	2	4	2 CAMERE, 1 SOGGIORNO, 2 VANI ACCESSORI (BAGNO/RIPOSTIGLIO)	350-450	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 90 x 70	7
9	127520	CARPENEDO	P.T.	97,07	NO	3	5	2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, 1 CAMERA DA LETTO SINGOLA, SOGGIORNO/CUCINA, 2 BAGNI CON DOCCIA, CORRIDOIO PER UN TOTALE DI MQ.73,10	150-200	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 90 x 70	12
10	129500	CARPENEDO	1	73,38	NO	2	4	INGRESSO, SOGGIORNO-PRANZO CON ANGOLO COTTURA, CORRIDOIO, BAGNO CON DOCCIA, 2 CAMERE DI CUI UNA CON POGGIOLO	170-200	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 90 x 70	9
11	129340	CARPENEDO	1	73,38	NO	2	4	INGRESSO, SOGGIORNO-PRANZO CON ANGOLO COTTURA, CORRIDOIO, BAGNO CON DOCCIA, 2 CAMERE DI CUI UNA CON POGGIOLO	170-200	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 90 x 70	9
12	127210	CARPENEDO	1	73,1	NO	2	4	INGRESSO, SOGGIORNO-PRANZO CON ANGOLO COTTURA, CORRIDOIO, BAGNO CON DOCCIA, 2 CAMERE DI CUI UNA CON POGGIOLO	150-200	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 90 x 70	9
13	132570	VENEZIA CENTRO STORICO (GIUDECCA)	1-2-3	94,29	NO	3	5	2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, 1 CAMERA DA LETTO SINGOLA, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO CON VASCA, BAGNO CON DOCCIA, TRE CORRIDOI PER UN TOTALE DI MQ.94,29	130-150	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 65 x 65	14
14	142550	MESTRE CENTRO	1	54	NO	2	3	2 CAMERE DI CUI UNA MATRIMONIALE E UNA SINGOLA, 1 SALONE/CUCINA, 1 VANO ACCESSORIO (BAGNO/RIPOSTIGLIO)	n.d.	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 90 x 70	7
15	132530	VENEZIA CENTRO STORICO (GIUDECCA)	1-2-3	94,53	NO	3	5	2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, 1 CAMERA DA LETTO SINGOLA, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO CON VASCA, BAGNO CON DOCCIA, TRE CORRIDOI PER UN TOTALE DI MQ.94,53	130-150	Buono: appena ristrutturato e arredato	Sì	Sì	Circa 65 x 65	14
16	13491/2/3	VENEZIA CENTRO STORICO	1-2	137,14	NO	2	4	2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI, SOGGIORNO, CUCINA, BAGNO CON DOCCIA E CORRIDOIO AL PRIMO PIANO. MANSARDA OPEN SPACE CON BAGNETTO AL SECONDO PIANO PER UN TOTALE DI MQ. 137,14	n.d.	Buono: In uso dal 2019	Sì	Sì	Già arredato ed equipaggiato	Già arredato ed equipaggiato

COMUNE DI VENEZIA

N. _____ di Repertorio

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENE IMMOBILE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella
sede della Direzione _____ - Settore _____
n. _____,
Venezia,

TRA

il **COMUNE DI VENEZIA**, con sede legale in Venezia, Ca' Farsetti San
Marco n. 4136, Codice Fiscale e Partita Iva 00339370272, rappresentato
dal Dirigente del Settore _____, della Direzione
_____, domiciliato per la carica nel
Palazzo Municipale di Venezia, giusto incarico del _____,
PG / _____;

E

l' _____, rappresentata da
_____, nata/o a _____ il _____, C.F. _____
_____, C.I. N° _____, rilasciata dal _____
il _____ - scadenza _____ e domiciliato/a,
per la carica, presso via _____ n. _____, CAP _____
Comune _____;

Premesso che:

- il Comune di Venezia è proprietario dell'immobile sito in via
_____ civ. _____ - _____, identificato al CF sez. _____, fg. _____, mapp. _____
_____, sub _____, di mq. _____, meglio individuato nell'allegata planimetria,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che:

Con l'Accordo di Partenariato 2014-20, adottato dalla Commissione Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 sono stati definiti obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell'Agenda Urbana Nazionale. Per contribuire all'attuazione dell'Agenda Urbana Nazionale, l'Accordo di Partenariato prevede, oltre ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale (PON) "Città metropolitane 2014-2020" (PON 2014-2020), rivolto alle 14 Città metropolitane Italiane al fine di sostenere specifiche e determinate azioni prioritarie:

- l'applicazione del paradigma Smart City per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città (obiettivi tematici 2 e 4);
- la promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per i segmenti di popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio (interpretazione territoriale dell'obiettivo tematico 9).

La strategia di azione locale che sottende l'Asse 3 del PON METRO 2014-2020 è finalizzata a contrastare differenti forme di marginalità, disagio ed esclusione sociale anche attraverso il sostegno a progettualità espressione della partecipazione del terzo settore e della collettività in aree e quartieri caratterizzati da situazioni di degrado ambientale e marginalità socioeconomica.

La Città di Venezia con Deliberazione della Giunta Comunale n. 181 del 29/06/016 ha approvato il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane", il quale al proprio interno ha definito il Programma operativo della Città di Venezia.

Nello specifico l'ambito dell'Asse 3 - Servizi per l'inclusione sociale, prevede la realizzazione delle seguenti azioni:

- Azione 3.1.1. Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa
- Azione 3.2.1 Percorsi di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate
- Azione 3.2.2 Servizi a bassa soglia per l'inclusione dei senza dimora o assimilati
- Azione 3.3.1 Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate

L'operazione VE3.1.1.e "Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa" è finalizzata a contribuire a rispondere al superamento delle difficoltà abitative incontrate dall'utenza locale caratterizzata da condizioni di fragilità, attraverso interventi caratterizzati dalla temporaneità dell'aiuto e dell'accompagnamento, uniti alla massima valorizzazione delle risorse proprie dei destinatari.

Tale intervento si realizza in sinergia con l'operazione VE3.1.1.a che ha promosso l'istituzione dell'"Agenzia per la Coesione Sociale" che, rappresentando il punto di accesso unico per il disagio e la povertà abitativa, governa il sistema di assegnazione delle case.

Nello specifico l'operazione VE3.1.1.e del PON Metro si sostanzia di differenti attività e servizi richiesti all'aggiudicatario che verranno meglio delineate nell'articolazione del presente capitolato e segnatamente:

- l'esecuzione di tutte le azioni preliminari atte a garantire la piena abitabilità degli appartamenti destinati ai servizi di accoglienza temporanea, con l'acquisizione dei complementi d'arredo e l'attivazione delle utenze (acqua, luce e gas);
- la collaborazione nell'individuazione dei destinatari dei posti letto in cohousing;
- la definizione, sottoscrizione e gestione dei progetti individualizzati per il superamento della condizione di fragilità abitativa;
- il supporto all'inserimento ed all'accompagnamento individuale delle persone negli alloggi temporanei;
- l'accompagnamento dei destinatari all'uscita dall'alloggio temporaneo anche fornendo loro adeguato supporto per reperire un'abitazione stabile;
- il supporto nella ricerca di soluzioni di alloggio a canone calmierato reperibili sul mercato privato delle locazioni agevolate.

La realizzazione dell'operazione VE3.1.1.e "Interventi per persone e nuclei in condizione di fragilità abitativa", PON Metro 2014-2020, CUP F79G17000610007, prevede l'affidamento del Servizio di supporto alla realizzazione operazione sopra richiamata con l'affidamento della gestione di alloggi di proprietà comunale destinati a persone in condizione di fragilità abitativa, che richiedono una soluzione abitativa temporanea e per i quali i servizi sociali intendono promuovere azioni di

accompagnamento verso l'autonomia alloggiativa. L'affidamento si articola nelle seguenti azioni:

- equipaggiamento e gestione degli appartamenti condivisi
- gestione dell'accoglienza e accompagnamento all'uscita
- intermediazione all'abitare

Gli appartamenti messi a disposizione dal Comune di Venezia, per un totale di 64 posti letto complessivi, sono 16 e sono destinati ad uso di pensionato sociale per singoli o nuclei familiari in situazione di disagio socio-abitativo che necessitano di accompagnamento all'autonomia abitativa.

- Visti l'art. 1803 e segg. del Codice Civile;

- Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.ei.;

- Vista la Determina Dirigenziale n. _____ del _____ ;

- visto il contratto di appalto n. _____

Tutto ciò premesso:

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - Oggetto

Il Comune di Venezia, come sopra rappresentato, indicato quale *comodante* concede in comodato temporaneo gratuito a, di seguito indicato quale *comodatario*, il immobile sito in via - , identificato al CF sez. _____ , fg. _____ , mapp. _____ , sub _____ , di mq. _____ , _____ meglio

individuato nell'allegata planimetria, nello stato indicato nell'allegato verbale di consistenza e in classe energetica indicata nell' A.P.E. allegato, parti integranti del presente atto, alle condizioni e modalità di seguito esposte.

ART. 3 - Durata

Il comodato d'uso del bene *de quo* decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed ha una durata di anni ().

Nel caso di rinnovo del contratto di appalto n. , il presente contratto di comodato potrà essere al pari rinnovato, previo accordo delle parti, attraverso una nuova sottoscrizione.

ART. 4 - Causa del contratto

Il bene viene concesso in comodato per essere adibito da parte del comodatario all'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto di appalto PG n. ..., Rep. n. , con divieto di modificarne la destinazione d'uso.

Il presente contratto deve, pertanto, ritenersi collegato negozialmente al contratto d'appalto PG n. ..., Rep. n. , sicché, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, quest'ultimo dovesse venir meno, anche il presente contratto dovrà intendersi immediatamente sciolto, con obbligo del comodatario di restituzione, senza ritardi, dell'immobile consegnato.

ART. 5 – Divieto di sub comodato

E' fatto esplicito divieto al comodatario di sub concedere in comodato ed in locazione, tutto o parte del bene oggetto del presente comodato.

ART. 6 – Obblighi di manutenzione del comodatario

Sono a carico del comodatario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per la corretta conservazione del bene e di quanto in esso contenuto (es. mobilio).

Il comodatario ha l'obbligo di assumersi tutti gli oneri per la sistemazione dell'unità in oggetto ai fini dell'uso consentito, senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale, precisando che tutti gli eventuali interventi di straordinaria manutenzione, gli adattamenti e le migliorie apportate al bene - che dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Venezia - saranno gratuitamente acquisiti al Comune di Venezia, al termine del comodato d'uso, per qualsiasi motivo esso avvenga, senza che il comodatario abbia diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o rimborso spese di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dall'art. 1808, comma 2 del codice civile.

Per l'esecuzione di qualsiasi intervento il comodatario è altresì tenuto ad acquisire tutte le autorizzazioni e le certificazioni previste dalla legge.

ART. 7 – Consumi e oneri accessori

Sono a carico del comodatario tutte le spese per energia elettrica, acqua e qualsiasi altra utenza o servizio, nonché ogni altro onere, a qualsiasi titolo dovuto, inerente il godimento del bene concesso.

Sono altresì a carico del comodatario la pulizia delle parti comuni, l'asporto dei rifiuti ed altre eventuali tasse e comunque tutti gli oneri inerenti il godimento del bene.

I contratti concernenti le utenze del bene in oggetto devono essere volturati, in carico al comodatario.

Art. 8 – Assicurazione

Il comodatario risponde di ogni danno che possa essere arrecato, per propria responsabilità e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, all'immobile concesso in uso, nonché a persone e/o cose di proprietà e di terzi.

Ferma restando la polizza assicurativa per responsabilità civile presentata nell'ambito del contratto d'appalto PG n. ..., Rep. n. ..., il comodatario dovrà inoltre essere garantito da idonea Polizza assicurativa per "rischio locativo" a copertura dei possibili danni arrecati all'immobile concesso in comodato e delle cose in esso contenute (es. mobilio), estesa anche a copertura degli eventuali danni provocati alle unità immobiliari circostanti.

Art. 9 – Restituzione del bene

Il comodatario si impegna a restituire alla scadenza del comodato d'uso il bene nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale degrado d'uso.

Art. 10 – Controllo

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in qualunque momento e senza necessità di preavviso, di ispezionare o far ispezionare il bene concesso in uso.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, il presente contratto si risolve qualora si ravvisi un uso del bene concesso incompatibile con la sua destinazione o in caso di inosservanza anche solo di uno degli obblighi che il comodatario si assume mediante la sottoscrizione del presente contratto di comodato.

Art. 12 – Domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto il comodatario dichiara di essere domiciliato in Via In caso di variazioni del domicilio dichiarato, il comodatario deve darne notizia al Comune di Venezia, Settore

mediante raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo @pec.comune.venezia.it.

Art. 13 – Registrazione e oneri vari

Sono a carico del comodatario tutte le spese del presente comodato d'uso, nonché quelle di bollo, di amministrazione, esazione, quietanza e diritti di segreteria.

È a carico dell'Amministrazione Comunale l'onere di provvedere alla registrazione del presente atto.

Copia dell'atto di comodato d'uso verrà consegnata al comodatario ad avvenuta registrazione.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto espressamente non contemplato nel presente contratto di comodato d'uso si fa' riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di comodato.

Art. 15 – D. Lgs 196/2003

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 le parti si danno reciprocamente il consenso per quanto riguarda il trattamento dei dati in relazione agli adempimenti connessi al presente comodato.

Art. 16 - Foro competente

Eventuali controversie relative alla interpretazione ed alla esecuzione del presente atto, saranno devolute alla competenza del Foro di Venezia.

La presente concessione viene redatta in tre originali ciascuno dei quali costituito da n. fogli e dagli allegati sotto elencati:

Letto, confermato e sottoscritto.

- Per il Comune di Venezia

il Dirigente del Settore

- Per

Venezia, il

Allegato:

verbale stato di consistenza

planimetria bene immobile

APE redatto in data

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 gennaio 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 11 gennaio 2017.

Adozione dei criteri ambientali minimi per gli
arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti
tessili. (17A00506) Pag. 1

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 16 novembre 2016.

Variatione della denominazione di varietà
di specie agrarie iscritte al registro naziona-
le. (17A00495) Pag. 90

DECRETO 12 gennaio 2017.


Autorizzazione di pesca ai fini della cattu-
ra dei cannicchi entro le 0,3 miglia dalla co-
sta. (17A00498) Pag. 91

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Tamsu-
losin Teva» (17A00466) Pag. 95

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Bactro-
ban Nasale» (17A00467) Pag. 95



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Nuva-ring» e «Circlet» (17A00468) Pag. 95

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Fusidico e Betametasona Mylan». (17A00469) ... Pag. 96

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lybella» (17A00470) Pag. 96

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Accord» (17A00471) Pag. 96

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Belara» (17A00472) Pag. 97

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baxogar» (17A00473) Pag. 97

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa

Nomina del conservatore del registro imprese (17A00497) Pag. 97

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria del Fondo pensione per gli agenti professionisti di assicurazione. (17A00505)..... Pag. 97


Ministero della salute

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Previon 200 mg/ml» soluzione iniettabile per suini. (17A00501) .. Pag. 97

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Propancat 230/20 mg» compresse appetibili rivestite con film per gatti. (17A00502) Pag. 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colmyc 25 mg/ml» soluzione orale per vitelli. (17A00503) Pag. 98

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bacolam» (17A00504)..... Pag. 99



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

DECRETO 11 gennaio 2017.

Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e in particolare i commi 1126 e 1127, dell'art. 1, che disciplinano la predisposizione con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, di un «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» (PAN GPP) al fine di integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie merceologiche individuati in modo specifico;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che ha istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del piano d'azione nazionale sul GPP (Green Public Procurement) e per lo sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN GPP;

Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi di citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (PAN GPP) e, in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei «Criteri ambientali minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i ministeri concertanti, al fine di definire «gli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale...» per le categorie merceologiche indicate all'art. 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006;


Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi dell'art. 4 del D.I. 11 aprile 2008, è stata approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 34 recante «Criteri di sostenibilità energetica e ambientale» che stabilisce l'introduzione obbligatoria nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi e che ne disciplina le relative modalità, anche a seconda delle differenti categorie di appalto;

Visto il decreto 22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011) con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'acquisto di «prodotti tessili» e di «arredi per ufficio»;

Visto il decreto 25 luglio 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011) con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'acquisto di «serramenti esterni»;

Visto il decreto 24 dicembre 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2016) con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'«affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione»;



Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DEC/MIN/247/2016 del 21 settembre 2016 che ha modificato e integrato i componenti del Comitato di gestione;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, con note del 22 novembre 2016 protocollo CLE n. 9388 e n. 9391 è stato chiesto rispettivamente ai ministeri dello Sviluppo economico e dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni ai documenti dei criteri ambientali minimi per la: «fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni», l'«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» e le «Forniture di prodotti tessili»;

Considerato che con nota del 2 dicembre 2016 n. 137966 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che non sussistono osservazioni ai documenti in questione;

Considerato che, entro il termine indicato nelle citate note, non sono pervenute ulteriori osservazioni rispetto a quelle rappresentate durante i lavori di definizione di tali documenti da parte degli esperti del Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che le indicazioni contenute nell'allegato 2 «Criteri ambientali minimi per l'acquisto dei serramenti esterni» al decreto ministeriale del 25 luglio 2011 sono da ritenere superate perché assorbite nei criteri ambientali minimi per l'«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» oggetto del presente decreto, come specificato nell'allegato 2;

Visti i documenti tecnici allegati al presente decreto, relativi ai criteri ambientali minimi per la «fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni», l'«affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» e le «forniture di prodotti tessili» elaborati nell'ambito del comitato di gestione del PAN GPP con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal piano stesso;

Ritenuto necessario procedere all'adozione dei criteri ambientali minimi in questione;

Decreta:

Art. 1.

Adozione dei criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui agli allegati tecnici del presente decreto, facenti parte integrante del decreto stesso, di prodotti/servizi di seguito indicati per la:

«Fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» (allegato 1);

«Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» (allegato 2);

«Forniture di prodotti tessili» (allegato 3),

che sostituiscono rispettivamente:

Allegato 2 «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi per ufficio» del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (Supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011);

Allegato 1 «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione del cantiere» del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2016) e Allegato 2 «Criteri ambientali minimi per l'acquisto dei serramenti esterni» del decreto ministeriale del 25 luglio 2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011);

Allegato 1 «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili» del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supplemento ordinario n. 74 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 19 marzo 2011).

Art. 2.


Modifiche

I criteri ambientali minimi verranno aggiornati, laddove opportuno, in base all'eventuale innovazione tecnologica, all'evoluzione del mercato di riferimento nonché ai risultati derivanti dall'applicazione del presente documento.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2017


Il Ministro: GALLETTI



Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PAN GPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI ARREDI PER INTERNI

Aggiornamento dell'allegato 2 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per ufficio" del
decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011)



PREMESSA

Questo documento è parte integrante del **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione**, di seguito PAN GPP¹ e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante "Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile" e COM (2008) 400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore".

In relazione a quanto indicato all'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici", pubblicata nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre nei documenti di gara per le "per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni", le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nel presente documento di "criteri ambientali minimi" per almeno il 50% dell'importo a base d'asta² e a tener conto dei criteri ambientali "premiati" per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte.

Questo obbligo consentirà di conseguire l'obiettivo nazionale previsto al punto 5.2 del **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione - revisione 2013**, coerente con le indicazioni del capitolo 5.1 della Comunicazione COM (2008) 400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore", che è stato stabilito in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Comunicazione (COM (2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" ed in funzione dell'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di "economia circolare".

Così come previsto dal PAN GPP, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata anche al fine di rendere informazioni alla Commissione Europea sull'attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti pubblici, e al fine di stimare i principali impatti ambientali risparmiati³.

1 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "Criteri Ambientali Minimi" e alcune indicazioni di carattere generale per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni⁴.

Tali tipologie di affidamento rientrano nella categoria "arredi" prevista dal PAN GPP. Il documento riporta alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla normativa di riferimento e in ulteriori indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto e all'esecuzione del contratto. Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto, all'esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.


I criteri ambientali sono definiti "minimi" perché tengono conto dell'esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall'offerta del mercato di riferimento.

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

² Per favorire una gestione più agevole della disposizione normativa, si consiglia, in particolare nel caso di appalti di servizi, di contemplare l'applicazione dei Criteri ambientali minimi (ovvero l'introduzione almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali), per l'intero valore a base d'asta.

³ Cfr. <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Service>.

⁴ Di cui all'elenco prodotti con relativi codici CPV presente nel sito www.acquistinretepa.it



Per quanto riguarda i criteri ambientali riportati nella sezione “*criteri di aggiudicazione (criteri premianti)*”, le stazioni appaltanti sono tenute a tenerne conto quali elementi tecnici per la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte, volti a migliorare, sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, sociali e innovative con rilievo ambientale, la fornitura degli arredi per interni oggetto di gara. In tal caso permane nella discrezionalità della stazione appaltante quella di scegliere di utilizzare uno o più dei criteri ambientali individuati in questo documento.

Un capitolo è dedicato all’appalto per il servizio di noleggio di arredi per interni.

Si raccomanda alle stazioni appaltanti di segnalare la presenza di requisiti ambientali nella descrizione dell’oggetto dell’appalto, indicando altresì il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati, in modo tale da facilitare le attività di monitoraggio e agevolare le imprese potenziali offerenti, rendendo immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

Inoltre, al fine di agevolare l’attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali richieste, in calce ai criteri, è riportata una “verifica” che riporta le informazioni e la documentazione da allegare in sede di partecipazione alla gara, i mezzi di prova richiesti, e le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Si demanda all’amministrazione aggiudicatrice l’esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto delle prescrizioni del capitolato che riguardano l’esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l’inadempimento a sanzioni e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 50/2016 recante “Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova”, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024), mentre gli Organismi di valutazione di conformità che intendano effettuare attività di verifica relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.” Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova da parte di “laboratori” ci si riferisce ai laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma ISO 17025 o equivalenti, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.

Nel sito del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, nella pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>, potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.


2 INDICAZIONI GENERALI PER LA STAZIONE APPALTANTE

L’utilizzazione dei CAM definiti in questo documento consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli acquisti di arredi, considerati in un’ottica di ciclo di vita.

2.1 ANALISI E RIDUZIONE DEI FABBISOGNI

Per quanto riguarda questa categoria merceologica, le stazioni appaltanti sono invitate a:

- evitare la sostituzione di mobili e altri elementi d’arredo per soli fini estetici;
- cercare soluzioni per consentire il riuso di arredi sostituiti in altri uffici pubblici locali;
- favorire l’allungamento della vita media del mobile (riparazione, sostituzione di pezzi usurati e/o vendita, etc...).



Prima della definizione di un appalto, quindi, la stazione appaltante, tenendo in considerazione le indicazioni del PAN GPP⁵, deve fare un'attenta ricognizione degli arredi in dotazione, sia in uso che dismessi, facendo un'analisi delle proprie esigenze, valutando di conseguenza la reale esigenza di acquistare nuovi arredi, a fronte della possibilità di ricondizionare quelli esistenti mediante la loro riparazione e manutenzione da un punto di vista estetico e/o meccanico-funzionale estendendone così il ciclo di vita utile. Qualora non fosse ritenuto conveniente procedere in tal senso, la stazione appaltante può cedere a titolo oneroso il bene o, laddove non esista un acquirente, è invitata a cederli a titolo gratuito ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). In caso contrario, gli stessi devono essere conferiti presso gli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati e disassemblati nei singoli materiali e/o componenti.

2.2 ASPETTI SOCIALI

Per dare seguito alle istanze di carattere sociale nell'ambito di tale categoria di prodotti, è opportuno tenere in considerazione possibili problemi legati alla filiera del mobile a volte costituita da catene di fornitura complesse e frammentate che coinvolgono paesi dove è elevato il rischio di lesione dei diritti umani fondamentali e del diritto al "lavoro dignitoso". Pertanto, si raccomanda ove possibile di applicare le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volte a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale. E' altresì auspicabile che la stazione appaltante richieda arredi adatti ergonomicamente alle persone diversamente abili, utilizzabili anche da chi necessita di piani di lavoro regolabili in altezza secondo le norme tecniche disponibili.


2.3 RIFERIMENTI NORMATIVI

I "criteri ambientali minimi" corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato.

Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente:

- Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (c.d. EUTR);
- Decreto ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 10 ottobre 2008 "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno", (G.U. 288 del 10 dicembre 2008), che impone il divieto di commercializzazione di pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati, "se la concentrazione di equilibrio di formaldeide, che essi provocano nell'aria" ...omissis.... "supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m³)";
- Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 05 Giugno 2014 e Regolamento (UE) n. 491/2015 della Commissione del 23 Marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 che hanno classificato la formaldeide da "sospettata di essere cancerogena" a "cancerogena" con conseguente classificazione 1B. Questo comporta l'obbligo, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, etichettatura ed imballaggio, di indicare la presenza della sostanza sulla confezione e di indicare tale dato sulla Scheda Dati di Sicurezza.

⁵ Capitolo 3.5 "Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP".



3 CRITERI AMBIENTALI PER LA FORNITURA DI ARREDI PER INTERNI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO DI ACQUISTO

Acquisto di nuovi arredi a ridotto impatto ambientale: tutti i tipi di arredi per interni, destinati a tutti gli usi, oggetto di acquisti pubblici (ad esempio: mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura), prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale.

3.2 SPECIFICHE TECNICHE

3.2.1 Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:


1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
 - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato⁶ con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a $0.5 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{settimana}$ secondo la norma EN 1811.
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

Verifica: L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

⁶ Il contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell'allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più occasioni nell'arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell'arco di due settimane.



3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a $0,080 \text{ mg/m}^3$, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide. Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001)⁷ nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

3.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto	mg/kg di pannello di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità.


Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

3.2.4 Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il criterio di aggiudicazione "3.4.1 Emissione di composti organici

⁷ JIS A 1460:2001 Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method.



volatili", il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al presente criterio.

3.2.5 *Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle*

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .

Per la pelle:

- arilamina ≤ 30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤ 75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤ 20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤ 30.0 ; arsenico ≤ 1.0 ; cadmio ≤ 0.1 ; cromo ≤ 2.0 ; cobalto ≤ 4.0 ; rame ≤ 50.0 ; piombo ≤ 1.0 ; mercurio ≤ 0.02 e nickel ≤ 1.0 .


Verifica: L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

3.2.6 *Sostenibilità e legalità del legno*

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;



- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled")⁸, FSC® misto (oppure FSC® mixed)⁹ o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™)¹⁰ o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.2.7 *Plastica riciclata*

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.2.8 *Rivestimenti*

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo.

I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)
- PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I.

Verifica: L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

3.2.9 *Materiali di imbottitura*


Le schiume poliuretaniche contenute nei prodotti forniti devono rispettare i criteri riportati in Appendice II.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio tramite le verifiche riportate in appendice II.

⁸ FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSC-STD-40-007); (Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001);

⁹ FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSC-STD-40-007); (Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001.

¹⁰ PEFC™: Programme for Endorsement of Forest Certification schemes™ (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2013; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFC™, Regole d'uso del logo PEFC™ – Requisiti, Standard PEFC™ Council PEFC™ ST 2001:2008).



3.2.10 *Requisiti del prodotto finale*

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Verifica: L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

3.2.11 *Disassemblabilità*

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.


3.2.12 *Imballaggio*

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Verifica: L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFC™" (oppure PEFC Recycled™) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.



3.3 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

3.3.1 *Garanzia*

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

Verifica: Deve essere fornita una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

3.4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI)

Nel caso di appalti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, saranno attribuiti punti supplementari¹¹ nei casi seguenti.

3.4.1 *Emissione di composti organici volatili*

L'emissione di sostanze organiche volatili (COV) dei prodotti finiti o manufatti non deve superare i 500 µg/m³ dopo 28 giorni per i COV totali.

Verifica: l'offerente dovrà fornire un rapporto di prova secondo il metodo ISO 16000-9 o metodi analoghi¹² per quanto riguarda l'emissione di sostanze organiche volatili. Tali test dovranno essere eseguiti presso un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova oggetto dei requisiti richiesti. Nel caso la stazione appaltante inserisca nel capitolato di gara il presente criterio, il suo soddisfacimento risulterebbe come mezzo di presunzione di conformità al criterio "3.2.4 *Contenuto di composti organici volatili*".

3.4.2 *Modularità*

Gli arredi sono progettati secondo principi di modularità per permettere la loro composizione e scomposizione finalizzate ad un eventuale ricollocazione in ambienti di lavoro di dimensione e/o forma diverse.


Verifica: L'offerente deve fornire una scheda tecnica che illustri le caratteristiche di modularità degli arredi forniti.

3.4.3 *Raccolta e riuso degli arredi esistenti ante gara*

L'offerta deve prevedere che gli arredi esistenti, ossia quelli da sostituire con la fornitura, vengano riparati, ove possibile e conveniente. Ove ciò non sia possibile, i medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189. Qualora, poi, non si valuti proficuo procedere alla loro alienazione, tali

¹¹ Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base di priorità stabilite in relazione ai miglioramenti ambientali ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio.

¹² norma CEN/TS 16516, ANSI/BIFMA M7.1 e l' "Emission testing method for California Specification 01350" comunemente detta section 01350



beni devono formare oggetto di cessione gratuita a favore della Croce Rossa Italiana CRI¹³, degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché delle istituzioni scolastiche o, in subordine, di altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc., così come disciplinato dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009. In caso contrario vanno disassemblati nei singoli materiali componenti prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero autorizzati.

Verifica: L'offerente si impegna a rendere il servizio di ritiro al fine di allungare la vita utile degli articoli sostituiti e deve fornire le informazioni rilevanti, quale l'indicazione delle parti terze da coinvolgere per l'assolvimento di tale clausola contrattuale e relativo accordo preliminare dalle stesse sottoscritto. L'aggiudicatario fornirà all'amministrazione aggiudicatrice informazioni dettagliate e relative prove per dimostrare l'assolvimento di tale impegno in sede di esecuzione di tale clausola contrattuale.


3.4.4 *Garanzia estesa*

Vengono attribuiti punteggi premianti ad ogni anno di garanzia addizionale rispetto al minimo di 5 anni secondo lo schema seguente:

- 4 o più anni di garanzia extra: x punti
- 3 anni di garanzia extra: 0.75x punti
- 2 anni di garanzia extra: 0.5x punti
- 1 anni di garanzia extra: 0.25x punti

Verifica: L'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia fornito dalla data di acquisto con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio.

¹³ Ai sensi dell'art. 14 c.2 del DPR n. 254 del 4 settembre 2002.



4 OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO DI NOLEGGIO

Servizio di noleggio a ridotto impatto ambientale di arredi per interni.

4.1 SELEZIONE DEI CANDIDATI

4.1.1 *Sistemi di gestione ambientale*

L'appaltatore deve applicare misure di gestione ambientale in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, basato sulle pertinenti norme europee o internazionali.

Verifica: L'appaltatore dimostra il rispetto del criterio tramite una certificazione secondo la Norma ISO 14001, oppure tramite la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit). Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia, rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, prodotte dagli operatori economici, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:

- controllo operativo;
- sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
- preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

4.1.2 *Diritti umani e condizioni di lavoro*

L'appaltatore deve rispettare i principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182;

la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);


la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";

art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

nonché a favorire la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Verifica: L'offerente deve dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione che dimostri il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente. Qualora i fornitori non siano in possesso di una certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno



2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

4.2 SPECIFICHE TECNICHE


I prodotti forniti devono rispettare le specifiche tecniche contenute nel paragrafo 3.2 del presente documento.

4.3 CLAUSOLE CONTRATTUALI

4.3.1 *Attività di sostituzione/riparazione/ricondizionamento*

Per l'intera durata del contratto, deve essere garantita la sostituzione/riparazione/ricondizionamento di arredi danneggiati o deteriorati.

Verifica: L'offerente deve presentare una relazione tecnica che specifichi nel dettaglio le modalità e cadenze del monitoraggio degli arredi e le modalità di sostituzione, riparazione e ricondizionamento degli stessi.




5 APPENDICE I

Materiali di rivestimento durevoli

I requisiti per il buono stato dei materiali di rivestimento negli arredi sono definiti nelle tabelle 1,2 e 3 di seguito riportate:

Tabella 1. Requisiti fisici della pelle utilizzata negli arredi (tabelle 1 e 2 della norma tecnica EN13336)


Caratteristiche fondamentali	Metodo di prova	Valori raccomandati			
		Pelle di nabuk, camoscio e all'anilina*	Pelle semi-anilina*	Pelle rivestita, pigmentata e altro*	
pH e ΔpH	EN ISO 4045 Cuoi - Prove chimiche - Determinazione del pH	≥ 3.5 (se il pH è ≤ 4.0, ΔpH deve essere ≤ 0.7)			
Carico di strappo, valore medio	EN ISO 3377-1:2012; Cuoi - determinazione del carico di strappo - Parte 1: strappo singolo	> 20 N			
Solidità del colore allo strofinio a secco, a umido e sudore alcalino	EN ISO 11640 Cuoi - prove solidità colore allo strofinio sotto il peso di 1000g Soluzione di sudorazione alcalina come definito nella norma EN ISO11641 - Cuoi - EN ISO Prove di solidità del colore - Solidità	Aspetti da valutare	Alterazione del colore della pelle e scarico di colore sui feltrini	Alterazione del colore della pelle e scarico di colore sui feltrini nessun danno della finitura	
		usando feltro secco	50 cicli, ≥ 3 scala di grigi	500 cicli ≥ 4 scala normalizzata di grigi	
		usando feltro umido	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi	250 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi
		usando feltro bagnato con sudore artificiale	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	50 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi	80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi
Solidità del colore alla luce artificiale	EN ISO 105-B02 Tessili - Prove di solidità del colore - Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno (metodo 3)	≥ 3 scala di blu	≥ 4 scala di blu	≥ 5 scala di blu	
Adesione della rifinitura a secco	EN ISO 11644 Cuoi - Prova per l'adesione delle rifiniture	--	≥ 2N/10 mm		
Resistenza a flessione a secco	EN ISO 5402-1 Cuoi - Determinazione della	Per la pelle all'anilina con	50 000 cicli (nessuna)	50 000 cicli (nessuna rottura)	




	resistenza a flessione – Parte 1: Metodo con flessometro	finitura solo non – pigmentata, 20000 cicli (nessuna rottura della finitura)	rottura della finitura)	della finitura)
Solidità del colore alla goccia d'acqua	EN ISO 15700 Cuoio – Prove di solidità del colore – Solidità del colore alla goccia d'acqua	≥ 3 scala di grigi (nessun rigonfiamento permanente)		
Determinazione della temperatura di rottura a freddo della rifinitura	EN ISO 17233 Cuoio – Prove fisiche e meccaniche – Determinazione della temperatura di rottura a freddo della rifinitura	--	15°C (nessuna rottura della finitura)	
Resistenza al fuoco	EN 1021 Mobili – Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti o standard internazionali pertinenti			
*Definizioni di questi tipi di pelle sono in accordo con la norma EN 15987				

Tabella 2. Requisiti fisici per i materiali delle coperture in tessuto nei rivestimenti degli arredi

Oggetto della prova	Metodo di prova	Rivestimenti sfoderabili e lavabili	Rivestimenti non sfoderabili e lavabili
Variazioni dimensionali	ISO 6330 Tessili – Procedimenti di lavaggio e asciugatura domestici per prove tessili + EN ISO 5077 Tessili – Determinazione delle variazioni dimensionali nel lavaggio e nell'asciugamento (tre lavaggi alle temperature come indicato nel prodotto con asciugatura dopo ogni ciclo di lavaggio) Lavaggio professionale: ISO 15797 Tessili – Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli abiti	+/- 3.0% per tessuti +/- 6.0% per tessuti non-tessuti	N/A (non applicabile)



	da lavoro + EN ISO 5077 (a minimo 75°C)		
Solidità del colore al lavaggio	Lavaggio domestico: ISO 105-C06 Tessili – Prove solidità del colore – Parte C06: Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale Lavaggio professionale: ISO 15797 Tessili – Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli abiti da lavoro + ISO 105-C06 (a minimo 75 °C)	≥ livello 3-4 per degradazione del colore ≥ livello 3-4 per scarico del colore	N/A
Solidità del colore allo sfregamento a umido*	ISO 105 X12 Tessili – Prove di solidità del colore – Solidità del colore allo sfregamento	≥ livello 2-3	≥ livello 2-3
Solidità del colore allo sfregamento a secco*	ISO 105 X12 Tessili – Prove di solidità del colore – Solidità del colore allo sfregamento	≥ livello 4	≥ livello 4
Solidità del colore alla luce	ISO 105 B02 Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	≥ livello 5**	≥ livello 5**
Resistenza del tessuto al pilling e all'abrasione	Prodotti lavorati a maglia e non tessuti ISO 12945-1 Tessili – Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (piling) – Metodo piling box Prodotti tessuti: ISO 12945-2 Tessili – Determinazione della	ISO 12945-1 risultato > 3	ISO 12945-1 risultato > 3



	tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (piling) - Metodo Martindale modificato	ISO 12945-2 risultato >3	ISO 12945-2 risultato >3
--	---	--------------------------	--------------------------


* non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati

** Un livello di 4 è tuttavia ammesso quando i tessuti di rivestimento degli arredi sono entrambi di colore chiaro (\leq profondità standard 1/12) contenenti più del 20 % di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % lino o altre fibre liberiane

Tabella 3. Requisiti fisici per tessuti spalmati utilizzati come rivestimento negli arredi imbottiti

Proprietà	Metodo di prova	Requisito
Resistenza alla trazione e allungamento a rottura per tessuti gommati o rivestiti in plastica	ISO 1421 Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche - Determinazione della resistenza a rottura e dell'allungamento a rottura	CH \geq 35daN e TR \geq 20daN
Resistenza allo strappo di film plastico e tela dal metodo di strappo dei pantaloni	ISO 13937/2 Tessili - Proprietà della lacerazione dei tessuti - Determinazione della forza di lacerazione di provette a pantalone (Metodo a lacerazione semplice)	CH \geq 2,5daN e TR \geq 2daN
Solidità del colore agli eventi atmosferici artificiali con lampada ad arco allo xeno	EN ISO 105-B02 Tessili - Prove di solidità del colore - Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	Usò indoor \geq 6; uso Outdoor \geq 7
Resistenza all'abrasione con metodo Martindale	ISO 5470/2 Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche - Determinazione della resistenza all'usura - Parte 2: Apparecchiatura di prova di abrasione Martindale	- Metodo 1 (diretto) > 60.000; - Metodo 2 (inverso) > 200.000.
Determinazione dell'adesione del rivestimento dei supporti tessili rivestiti di gomma o plastica	EN 2411 Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche - Determinazione dell'adesione del rivestimento	CH \geq 1,5daN e TR \geq 1,5daN

Dove: daN = deca Newtons, CH = Distorsione/deformazione e TR = trama



6 APPENDICE II

Imbottiture in schiume poliuretatiche: Sostanze soggette a restrizioni e relativi criteri di verifica

II.1 – Biocidi non autorizzati dal Regolamento EU/528/2012 e successivi emendamenti

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state utilizzate intenzionalmente nella produzione della schiuma sostanze a funzione biocida non autorizzate.

II.2 – Metalli pesanti

Sostanze	Conc. limite (ppm = mg/kg schiuma)
Antimonio (Sb)	0.5
Arsenico (As)	0.2
Cadmio (Cd)	0.1
Cobalto (Co)	0.5
Cromo totale (Cr)	1.0
Cromo VI (Cr VI)	0.01
Mercurio (Hg)	0.02
Nichel (Ni)	1.0
Piombo (Pb)	0.2
Rame (Cu)	2.0
Selenio (Se)	0.5

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma e analisi effettuate, in cui si conferma che le sostanze elencate non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma e che comunque risultano al di sotto delle soglie indicate.


II.3 - Plastificanti

Sostanze	Valore limite
Somma di 7 Ftalati	≤ 0.1 % peso
Butilbenzilftalato (BBP – CAS# 85-68-7)	
Dibutilftalato (DBP – CAS# 84-74-2)	
Di (2-etilesil)ftalato (DEHP – CAS# 117-81-7)	
Di-n-esilftalato (DEP – CAS# 84-75-3)	
Di-iso-decilftalato (DIDP – CAS# 26761-40-0)	
Di-iso-nonilftalato (DINP – CAS# 28553-12-0)	
Di-n-ottilftalato (DNOP – CAS# 117-84-0)	

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che le sostanze elencate non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma e che comunque risultano all'analisi al di sotto della soglia totale indicata.

Metodo di prova: il provino è composto da sei pezzi estratti dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). L'estrazione è effettuata mediante diclorometano utilizzando un metodo convalidato e seguito da un'analisi in gascromatografia — spettrometria di massa (GC/MS) o in cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC/UV).

II.4 – TDA o MDA (per schiume a base TDI, rispettivamente MDI)



Sostanze	Conc. limite (ppm schiuma) = mg/Kg
2,4 Toluenediammina (2,4-TDA, CAS# 95-80-7)	≤ 5.0
4,4'-Diamminodifenilmetano (4,4'-MDA, CAS# 101-77-9)	≤ 5.0

Verifica: una relazione che presenta i risultati della seguente procedura di prova

Metodo di prova: estrazione con soluzione acquosa di acido acetico e analisi. Il provino è composto da sei pezzi estratti dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). L'estrazione della sostanze è effettuata mediante una soluzione acquosa di acido acetico all'1 %. Si effettuano 4 estrazioni ripetute del medesimo campione di schiuma mantenendo il peso del campione a un rapporto di volume di 1:5 in ogni occorrenza. Gli estratti sono combinati, ridotti a un volume conosciuto, filtrati e analizzati mediante a cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettroscopia UV (HPLC/UV) o a spettrometria di massa (HPLC/MS). Se si esegue una HPLC/UV e si sospettano interferenze, si procede a una nuova analisi mediante cromatografia liquida ad alta prestazione — spettrometria di massa (HPLC/MS). LOQ del Metodo: 0.5 ppm per TDA e 0.5 ppm per MDA.


II.5 – Composti organici dello Stagno

Sostanze	Conc. limite nella schiuma (ppb)
Tributilstagno (TBT)	< 50
Dibutilstagno (DBT)	<100
Monobutilstagno (MBT)	<100
Tetrabutylstagno (TeBT)	
Monoottilstagno (MOT)	
Diottilstagno (DOT)	
Tricicloesilstagno (Tc yT)	
Trifenilstagno (TPhT)	
Somma	< 500

Verifica: una relazione che presenta i risultati della seguente procedura di prova.

Metodo di prova: estrazione con solventi, derivatizzazione e analisi delle sostanze estratte. Il provino è composto da sei pezzi ricavati dall'interno di ciascuna faccia del campione (fino a un massimo di 2 cm dalla superficie). Il provino viene tagliato e sottoposto ad estrazione, effettuata per 1 ora in un bagno a ultrasuoni a temperatura ambiente. L'agente di estrazione è una miscela composta come segue: 1 750 ml metanolo + 300 ml acido acetico + 250 ml soluzione tampone (pH 4,5). La soluzione tampone è una soluzione composta da 164 g di acetato di sodio in 1 200 ml d'acqua + 165 ml di acido acetico, da diluire in acqua fino a un volume di 2 000 ml. Dopo l'estrazione le specie di alchili di stagno sono derivatizzate aggiungendo una soluzione di tetraetilborato di sodio in tetraidrofurano (THF). Il derivato è estratto mediante n-esano e il campione è sottoposto a una seconda procedura di estrazione. Entrambi gli estratti di esano sono combinati e ulteriormente usati per determinare i composti organici dello stagno mediante gascromatografia a rivelazione di massa selettiva in modalità SIM. LOQ del Metodo: 50 ppb.

II.6 - Emissioni di composti organici volatili (COV)



Sostanze	Conc. limite ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Formaldeide (CAS# 50-00-0)	10
Toluene (CAS# 108-88-3)	100
Stirene (CAS# 100-42-5)	5
Ogni sostanza CMR di Classe 1a e 1b (*)	5
Somma di tutte le sostanze CMR di Classe 1° e 1b (**)	40
Idrocarburi aromatici	500
COV totali	500

* In conformità alla Legislazione europea

** Inclusa la Formaldeide

Verifica: una relazione che presenta i risultati della seguente procedura di prova.

Metodo di prova: Il campione di schiuma è collocato sul fondo di una camera di prova di emissione ed è condizionato per 3 giorni a 23 °C e 50 % di umidità relativa, applicando una velocità di scambio d'aria $n = 0,5/\text{h}$ e un carico L della camera pari a $0,4 \text{ m}^2/\text{m}^3$ (= superficie totale esposta del campione in relazione alle dimensioni della camera senza sigillarne i lati e il retro) conformemente alle norme ISO 16000-9 e ISO 16000-11. Il campionamento è effettuato 72 ± 2 ore dopo il caricamento della camera, adsorbendo per 1 ora con cartucce Tenax TA e DNPH rispettivamente per l'analisi dei VOC e della Formaldeide. Le emissioni di COV sono catturate sui tubi adsorbenti Tenax TA e poi analizzate mediante termodesorbimento seguito da analisi GC-MS conformemente alla norma ISO 16000-6. I risultati sono espressi semiquantitativamente come equivalenti di toluene. Ogni componente specificato è indicato a partire da un limite di concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Il valore totale dei COV è la somma di tutti i componenti aventi una concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$, eluiti entro il tempo di ritenzione compreso fra quelli del n-esano (C6) e del n-esadecano (C16). La somma di tutti i composti CMR delle Classi 1a e 1b ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 è la somma di tutte queste sostanze aventi una concentrazione $\geq 1 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Se i risultati delle prove superano i limiti della norma, è necessario procedere alla quantificazione della sostanza specifica. La Formaldeide può essere determinata raccogliendo l'aria campionata su una cartuccia DNPH e effettuando un'analisi mediante HPLC/UV conformemente alla norma ISO 16000-3.

Nota:


Volume della camera di prova: 0.5 o 1 m³

In una camera di prova di 0,5 m³ si utilizza 1 campione (25 cm × 20 cm × 15 cm) collocato verticalmente su uno dei lati che misurano 20 cm × 15 cm.

in una camera di prova di 1 m³ si utilizzano 2 campioni (25 cm × 20 cm × 15 cm) collocati verticalmente su uno dei lati che misurano 20 cm × 15 cm; in questo caso i campioni sono disposti nella camera di prova a una distanza di 15 cm l'uno dall'altro.

II.7 - Coloranti

Sostanze	Riferimenti legislativi
Coloranti scindibili in ammine aromatiche	Dir. 2002/61/CE e successivi emendamenti
Coloranti classificati come cancerogeni	Reg. CE 1907/2006 e successivi emendamenti
Coloranti classificati come allergeni	Reg. CE 1896/2000 e successivi emendamenti



Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state aggiunte intenzionalmente alla formula della schiuma sostanze tra quelle indicate.

II.8 - Contenuto totale di cloro degli Isocianati.

Gli Isocianati usati per la produzione della schiuma poliuretanică non possono avere un contenuto in Cloro totale superiore allo 0.07% in peso.

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che gli Isocianati utilizzati rispettano tale limite.

II.9 - Agenti espandenti

Nella produzione di schiume poliuretanică non è permesso, ai sensi del Regolamento CEE/3093/1994 e successivi emendamenti, l'impiego di sostanze che distruggono lo strato di ozono quali i Clorofluoroalcani (CFC), gli Idroclorofluoroalcani (HCFC) e gli Halons.

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state impiegate tali sostanze.

II.10 – Sostanze con certe Frasi H

Nella produzione di schiume poliuretanică non possono venire impiegate materie prime a cui, secondo le relative Schede Dati di Sicurezza (SDS), si applicano le Indicazioni di pericolo (Frasi H) riportate in tabella.


Frasi H (Reg. CE/1272/2008)
H340 (può provocare alterazioni genetiche)
H350 (può provocare il cancro)
H360 (può nuocere alla fertilità o al feto)
H370 (provoca danni agli organi)

Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state impiegate tali sostanze.

II.11 – Altre sostanze vietate


Nella produzione di schiume poliuretanică non possono venire impiegate le materie prime riportate in tabella

Sostanze
Diossine clorate o bromate o furani
Idrocarburi clorurati (1,1,2,2-Tetracloroetano, Pentacloroetano, 1,1,2-Tricloroetano, 1,1-Dicloroetilene)
Fenoli clorurati (PCP, TeCP, CAS# 87-86-5)
Esaclorocicloesano (CAS# 58-89-9)
Monometildibromo-difenilmetano (CAS# 99688-47-8)
Monometildicloro-difenilmetano (CAS# 81161-70-8)
Nitriti
Bifenili polibromurati (PBB, CAS# 59536-65-1)
Peñtabromodifeniletere (PeBDE, CAS# 32534-81-9)
Octabromodifeniletere (PeBDE, CAS# 32536-52-0)
Bifenili policlorurati (PBB, CAS# 1336-36-3)
Terfenili policlorurati (PCT, CAS# 61788-33-8)



Tris(2,3-dibromopropil) fosfato (TRIS, CAS# 126-72-7)
Trimetilfosfato (CAS# 512-56-1)
Tris-(aziridinil)-fosfinossido (TEPA, CAS# 545-55-1)
Tris(2-cloroetil)-fosfato (TCEP, CAS# 115-96-8)
Metilfosfonato di dimetile (DMMP, CAS# 756-79-6)


Verifica: autodichiarazione dell'appaltatore, corredata da dichiarazione dei produttori della schiuma, in cui si conferma che non sono state impiegate tali sostanze.



Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI
PRODOTTI TESSILI

(aggiornamento dei CAM per l'acquisto di prodotti tessili,
Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011)



1 PREMESSA

Questo documento è parte integrante del **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione**, di seguito PAN GPP¹ e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante "Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile" e COM (2008) 400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore".

In relazione a quanto indicato all'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale" del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici", pubblicato nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti sono tenute ad introdurre nei documenti di gara per le forniture di prodotti tessili, le specifiche tecniche definite nel presente documento di "Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili" per almeno il 50% dell'importo a base d'asta e a tener conto dei criteri ambientali premianti quali elementi tecnici per la valutazione e l'aggiudicazione delle offerte.

Pertanto, ai sensi del citato art. 34 del D. Lgs. 50/2016, i criteri ambientali della sezione "specifiche tecniche", definiti in ossequio all' art. 68 del medesimo decreto legislativo, devono essere integralmente riportati o richiamati nella documentazione tecnica di gara o nella richiesta d'offerta, sia per le gare sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, per "almeno il 50% del valore a base d'asta" o per importi superiori laddove ciò verrà disciplinato ai sensi di uno specifico DM attuativo del comma 3 del medesimo art. 34 del D. Lgs. 50/2016. Il valore a base d'asta è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Anche per evitare disparità di trattamento tra destinatari di una fornitura a "minori impatti ambientali" e destinatari di una fornitura priva di tali caratteristiche qualitative, si raccomanda alle stazioni appaltanti di prevedere l'introduzione, nei documenti di gara, delle specifiche tecniche di cui al presente documento per l'intero valore a base d'asta.

I criteri ambientali riportati nella sezione "criteri premianti", sono volti a migliorare sotto il profilo qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, alle innovazioni tecnologiche ambientali², la fornitura dei prodotti tessili oggetto di gara. Permane nella discrezionalità della stazione appaltante la scelta di utilizzare uno o più dei criteri ambientali individuati in questo documento.


L'applicazione della citata disposizione normativa consentirà di conseguire l'obiettivo nazionale previsto al punto 5.2 del **Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione - revisione 2013**, coerente con le indicazioni del capitolo 5.1 della Comunicazione COM (2008) 400 "Appalti pubblici per un ambiente migliore", che è stato stabilito in funzione del raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Comunicazione (COM (2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" e con l'obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili e modelli di "economia circolare".

Così come previsto dal PAN GPP, l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata anche al fine di rendere informazioni alla Commissione Europea sull'attuazione pratica delle politiche strategiche nazionali in materia di appalti strategici e al fine di sommare i principali impatti ambientali risparmiati³.

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

² Con particolare riferimento al criterio "Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate".

³ Cfr. <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Service>.



Il presente documento contiene anche una sezione dedicata ai criteri sociali, di applicazione facoltativa. Tali criteri sono stati elaborati in relazione a quanto indicato nel punto 1.1 del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico del 11 aprile 2008, laddove veniva richiamata l'opportunità di approcciare anche la dimensione etico-sociale nell'ambito del medesimo piano, non appena fosse più chiaro come intervenire "metodologicamente" nonché nella Revisione 2013 del Piano d'azione, approvata con DM 10 aprile 2013, che, proprio riguardo all'uso strategico degli appalti per obiettivi sociali, richiamava l'opportunità di promuovere l'applicazione della metodologia descritta nella Guida adottata con DM 6 giugno 2012.

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "*criteri ambientali minimi*" e, per le motivazioni indicate nel successivo paragrafo 3.3, specifici criteri sociali, nonché alcune indicazioni di carattere generale che afferiscono ai prodotti tessili.

Per prodotti tessili si intendono:

- capi di abbigliamento (quali divise da lavoro, camici, uniformi);
- prodotti tessili per uso in ambienti interni (tendaggi, biancheria da tavola, biancheria da letto, asciugamani, tappezzeria) composti per almeno l'80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, non lavorate a telaio, lavorate a maglia;
- dispositivi di protezione individuale.

I criteri ambientali minimi, selezionati in ossequio di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e *par condicio*, sono le "considerazioni ambientali" individuate in relazione ad una o più fasi di definizione della procedura di gara, volte a promuovere la diffusione delle tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale.

I criteri ambientali sono definiti "minimi" perché tengono conto dell'esigenza di assicurare che i prodotti, i servizi, i lavori ad essi conformi, siano soddisfatti dall'offerta del mercato di riferimento.


Per quanto riguarda i criteri ambientali riportati nella sezione "*criteri premianti*", le stazioni appaltanti potranno selezionare quelli che ritengono più appropriati tenendo conto della composizione del tessuto indicata o caratteristica della fornitura oggetto di appalto. Sono stati infatti definiti criteri ambientali per:

- le fibre naturali di origine vegetale (cotone e altre fibre di cellulosa, lino e ad altre fibre derivate dalla rafia)⁴;
- le fibre sintetiche, prodotte da polimeri sintetici quali l'acrilico, elasthan, poliammide, poliestere, polipropilene;
- le fibre artificiali, ricavate da polimeri di origine vegetale (cupro, modal, viscosa, acetato)

e potranno aggiungere gli ulteriori criteri premianti previsti da questo documento, incluso quello relativo agli aspetti etico-sociali.

Per far sì che la competizione avvenga sulla base degli elementi tecnici più significativi e per fornire, anche agli operatori economici, segnali coerenti, si dovrebbero prevedere modalità di attribuzione dei punteggi che consentano l'effettiva aggiudicazione in base agli elementi qualitativi delle

⁴ Non sono previsti criteri per le fibre naturali di origine animale, né lana, né seta e relativi fibre assimilate. La seta, in particolare, in quanto non presente nei prodotti ambito oggettivo di applicazione di questo documento.



offerte tecniche ed evitare la dispersione del punteggio tecnico fra un numero eccessivo di criteri premianti.

Le stazioni appaltanti sono chiamate a segnalare la presenza dei criteri ambientali minimi nei bandi di gara ex art. 71 D. Lgs. 50/2016 e, nella descrizione dell'oggetto dell'appalto, sono invitate ad indicare il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati, in modo tale da facilitare le attività di monitoraggio ed agevolare le imprese potenziali offerenti, rendendo immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste.

Al fine di promuovere un'efficace attività di verifica da parte delle stazioni appaltanti della conformità alle caratteristiche ambientali, i documenti di Criteri ambientali minimi riportano, in calce a ciascun criterio, i mezzi di prova, quali etichette ambientali, rapporti di prova o l'eventuale documentazione tecnica da richiedere laddove non sia altrimenti possibile dimostrare opportunamente la conformità. Ove appropriato, sono altresì indicate le modalità per effettuare le verifiche in sede di esecuzione contrattuale. Qualora non fosse già propria prassi contrattuale, si suggerisce alla stazione appaltante di collegare l'inadempimento contrattuale a sanzioni e/o se del caso, in caso di gravi difformità, alla previsione di sostituzione delle forniture o alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, al combinato disposto dell'art. 82 e dell'art. 87, comma 3 del D.lgs. 50/2016 recante "Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova", laddove vengano richieste verifiche da parte di organismi di valutazione della conformità, ci si riferisce ad enti accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ovvero da un Organismo Unico di Accreditamento⁵ in base alla norme della serie UNI EN ISO 17000.

Nel sito del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>, potranno essere pubblicate, qualora ritenuto necessario, note di chiarimento o di approfondimento in relazione ad aspetti tecnici, metodologici o normativi riferiti al presente documento.

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO


3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA NORMATIVA TECNICA SETTORIALE

I "criteri ambientali minimi" corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere assicurato.

Per la specifica categoria di prodotti la normativa di riferimento è, in via indicativa, la seguente:


- Regolamento UE n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili;
- Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- Legge 8 aprile 2010, n. 55 "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri".

⁵ Per Italia Accredia è l'ente unico di accreditamento <http://www.accredia.it/>.



Dispositivi di protezione individuale: norme tecniche di riferimento.

- D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
- UNI EN ISO 13688 Indumenti di protezione - Requisiti generali
- UNI EN ISO 14116 Indumenti di protezione - Protezione contro la fiamma
- UNI EN ISO 11612 Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
- UNI EN ISO 11611 Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi
- UNI EN 469 Indumenti di protezione per vigili del fuoco
- UNI EN 15614 Indumenti di protezione per vigili del fuoco. Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali
- UNI EN 1486 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - indumenti riflettenti per operazioni speciali di lotta contro incendio
- IEC 61482-2 Lavori sotto tensione - Indumenti di protezione contro l'effetto termico dell'arco elettrico
- UNI EN 13911 Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti e metodi di prova per cappucci di protezione
- UNI EN ISO 14460:2003 Indumenti di protezione per piloti di automobili - Protezione contro calore e fuoco - Requisiti prestazionali e metodi di prova
- UNI EN 342 Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo
- UNI EN 343 Completi per la protezione contro la pioggia
- UNI EN 14058 Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi
- UNI EN ISO 20471 Indumenti ad alta visibilità
- UNI EN 1150:2001 Indumenti di visualizzazione per uso non professionale
- UNI EN 1149-5 Proprietà elettrostatiche Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di progettazione
- UNI EN 510 Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento
- UNI EN 13034 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi (indumenti tipo 6 e tipo PB 6)
- UNI EN ISO 13982-1 Indumenti di protezione per utilizzo contro particelle solide (indumenti tipo 5)
- UNI EN 14605 Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (tipo 3 e PB 3) o a tenuta di spruzzi (tipo 4 e PB4)
- UNI EN 943-1 Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle
- UNI EN 943-2 Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide - Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica "a tenuta di gas" (Tipo 1) per squadre di emergenza (ET)
- UNI EN 1073-1 Indumenti di protezione contro particolati solidi aerotrasportati inclusa la contaminazione radioattiva - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione ventilati con aria compressa dalla linea che proteggono il corpo e i tratti respiratori
- UNI EN 1073-2 Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle
- UNI EN 14126 Indumenti di protezione. Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione
- UNI EN 381-5 Requisiti per protettori delle gambe
- UNI EN 381-7 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena



- UNI EN 381-9 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
- UNI EN 381-11 Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo
- UNI EN 13595-1 Indumenti di protezione per motociclisti professionali: Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili. Requisiti generali
- UNI EN 14404:2010 Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione inginocchiata
- UNI EN 420 Guanti di protezione - requisiti generali
- UNI EN 388 Guanti di protezione contro rischi meccanici
- UNI EN 407 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)
- UNI EN 12477 Guanti di protezione per saldatori
- UNI EN 659 Guanti di protezione per vigili del fuoco
- UNI EN 374-1 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi. Requisiti prestazionali
- UNI EN 511 Guanti di protezione contro il freddo
- UNI EN 16350 Guanti di protezione. Proprietà elettrostatiche
- UNI EN 13594:2015 Guanti di protezione per motociclisti. Requisiti e metodi di prova
- UNI EN 13795 Requisiti di sicurezza per camici, teli chirurgici e sottovestizione relativi alla barriera microbica, alla pulizia, al rilascio particellare e alla robustezza

3.2. IMPATTI AMBIENTALI DEI PRODOTTI TESSILI E APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

Gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita

Alla produzione, all'uso e allo smaltimento di prodotti tessili sono associati vari impatti ambientali che dipendono dal tipo di fibre di cui sono composti, dal tipo di rifiniture che possiedono, dalle tinture utilizzate, da come vengono usati e dalla gestione che ne consegue in termini di lavaggi, stirature, asciugature e stirature e, al termine della loro vita utile, da come vengono dismessi.


Gli impatti ambientali più significativi sono quelli associati alla produzione del cotone e delle fibre sintetiche e quelli relativi alla fase di uso, ovvero dall'energia consumata per il lavaggio, l'asciugatura, la stiratura, dai detersivi e dall'acqua utilizzati per il lavaggio.

I principali impatti ambientali della produzione delle fibre, dipendono dalla miscela di fibre di cui è composto il tessuto.

In particolare:

- **Produzione di cotone:** l'ecotossicità associata alla produzione e all'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti nelle coltivazioni, l'impatto sulle risorse idriche dell'acqua usata per l'irrigazione delle piantagioni di cotone;
- **Produzione di lana:** l'ecotossicità associata ai lavaggi della lana sucida, inclusa quella causata dall'uso dei ectoparassitocidi nelle greggi che si scaricano nei reflui durante il lavaggio;
- **Produzione di fibre sintetiche:** gli impatti derivati dalle emissioni di gas climalteranti e l'ecotossicità della fase di produzione, inclusa, ed in particolare, di quella delle materie prime. Il nylon e l'acrilico hanno maggior intensità energetica e peraltro, tecnicamente, sono le fibre più difficili da riciclare;
- **Produzione di fibre artificiali derivanti dalla cellulosa** (per esempio viscosa). Oltre gli impatti derivati dalle emissioni di gas climalteranti e all'ecotossicità della fase di produzione, il legno utilizzato come fonte di derivazione delle fibre, può essere causa di deforestazione e perdita di biodiversità.

Studi di valutazione del ciclo di vita (life cycle assessment, LCA) dimostrano, in particolare, che l'acrilico risulta essere il tipo di fibra a cui sono associate le maggiori emissioni di gas a effetto serra, seguito dal poliestere e dalle altre fibre sintetiche. Le emissioni di gas serra per la produzione delle



materie prime di origine fossile e quelle derivanti dalla combustione di energia per la produzione stessa del tessuto composto da fibra sintetica, sono infatti più elevate rispetto a quelle associate ai tessuti composti da fibre naturali.

Per quanto riguarda gli effetti tossici sulla salute umana relativi alla produzione di fibre, i maggiori impatti sono associati ai processi per fabbricare l'acrilico, seguiti da viscosa e lino, mentre per l'ecotossicità in ambiente acquatico, la produzione del cotone causa i livelli di impatto ambientale maggiori.

Gli impatti legati alla fase produttiva del tessuto, invece, sono quelli relativi al consumo di energia, all'inquinamento idrico e atmosferico e riguardano soprattutto le fasi di tintura, le finiture di rivestimento funzionale e la stampa. L'intensità degli impatti ambientali dipende dal numero e delle caratteristiche delle finiture estetico-funzionali presenti nell'articolo tessile.

Gli impatti relativi alla fase di uso del prodotto, possono essere influenzati da alcune caratteristiche dei tessuti, ovvero dalle fibre di cui è composto e dalle relative miscele, che, in alcuni casi, possono ridurre il consumo di energia per il lavaggio e/o l'asciugatura e/o la stiratura.

Gli impatti del fine vita sono invece connessi alle modalità in cui tali prodotti vengono smaltiti e variano proporzionalmente alla gerarchia della gestione dei rifiuti stabilita a livello comunitario, con i maggiori impatti per lo smaltimento in discarica, a seguire per il recupero energetico, riciclaggio, preparazione per il riutilizzo, e, come misura d'elezione la prevenzione stessa della produzione dei rifiuti.

In Europa, si consideri che l'80% dei rifiuti tessili finisce o smaltito in discarica (69,6%), o in incenerimento con recupero di energia (29,6%) o in incenerimento senza recupero energetico (0,8%), mentre il restante 20% viene riciclato o, per circa l'8% riusato o in Europa o, in ampia quota parte (il 75%), rivenduto nei mercati di seconda mano di paesi emergenti. Il riuso consente di estendere la vita utile del 50%, e di risparmiare gli impatti ambientali connessi all'esigenza di ottenere nuovi prodotti.

In Italia, i rifiuti tessili da raccolta differenziata⁶, sono costituiti da due grandi flussi: gli abiti usati avviati a selezione e quindi a riuso e a riciclo (interno ed estero) e i tessili da ingombranti (in primo luogo materassi, moquette, tappeti) che, pur raccolti separatamente, sono avviati principalmente a smaltimento.

Sulla base dei dati riferiti all'anno 2012, il 68% di tale raccolta è destinata a riutilizzo, il 29% a riciclo industriale e 3% a smaltimento.


Approccio dei Criteri ambientali minimi

Caratteristiche delle fibre

Per quanto riguarda le caratteristiche ambientali delle fibre, essendo le filiere dei prodotti tessili lunghe e frammentate, è stato possibile in maniera marginale, ovvero esclusivamente con i criteri premianti, qualificarle. Un volume rappresentativo di prodotti o di tessuti che accedono nelle commesse pubbliche sono infatti importati da paesi extra europei. Anche come effetto correlato, nel corso dell'ultimo decennio, la produzione nazionale di tessuto si è ridotta notevolmente (l'indice della produzione industriale, dal 2006 al 2015, si è ridotta del 25%) e, nel territorio nazionale, sono svolte fasi sempre più marginali della produzione.

I fornitori della pubblica amministrazione, sono in genere "produttori" che svolgono le fasi finali di lavorazione, o sono importatori. Per tali soggetti è tecnicamente difficoltoso poter risalire a monte della filiera per acquisire informazioni o imporre determinate caratteristiche ambientali relative alle fibre, non avendone il "potere contrattuale". Gli impatti più a monte del ciclo di vita, possono

⁶ Assosistema Servizi S.r.l., Ambiente Italia Studio di settore sul fine vita dei prodotti tessili, 2015.



essere eventualmente stimati, sebbene sulla base di dati a tutt'oggi non completamente affidabili e completi.

E' per questo motivo che, nonostante che tipologie, caratteristiche delle fibre e delle loro miscele influenzino notevolmente il profilo di "qualità ambientale" dei prodotti tessili, i criteri specifici sulle fibre sono stati introdotti solo come "criteri premianti".

In particolare, per le forniture di prodotti tessili in cotone, quali, per esempio, le lenzuola e altra biancheria destinata ai reparti di degenza di ospedali e strutture assimilate, è particolarmente appropriato il criterio premiante che valorizza la presenza di cotone (o di altre fibre naturali) biologico. Tale caratteristica ambientale potrebbe comportare dei costi aggiuntivi rispetto a prodotti derivati da piantagioni di cotone "tradizionale", ma ha un notevole valore ambientale considerato che le coltivazioni di cotone causano gli impatti ambientali più significativi, sia in termini assoluti rispetto alla quantità di cotone che viene consumata in Europa, sia rispetto alla natura e al livello degli impatti ambientali associati a tali coltivazioni su scala globale⁷. Le coltivazioni di cotone, pur occupando infatti circa il 2,5% di terra coltivata a livello globale, richiedono il 16% del totale dei pesticidi e fertilizzanti utilizzati, assorbendone perciò una quantità significativamente più elevata rispetto a qualunque altra specie di coltura. Per quanto riguarda le altre tipologie di fibre, ci si è limitati a valorizzare, con criteri specifici, la viscosa e le altre fibre artificiali, ancorché poco rappresentative nelle commesse pubbliche. Indipendentemente dalle tipologie di fibre, è stata valorizzata la presenza di fibra riciclata, ovvero prodotta grazie a tecnologie che riescono a trasformare materie di scarto (sia post consumo che pre-consumo) in fibre o tessuti. L'utilizzo di queste fibre, ancorché di nicchia, si sta affermando grazie a nuove tecnologie e a una maggiore consapevolezza, sia lato produzione che lato consumo, della necessità della transizione verso un'economia "circolare" e verso uno sviluppo "sostenibile".

Le specifiche tecniche: le sostanze pericolose, l'ecodesign e i requisiti prestazionali per l'estensione della vita utile dei beni.


In analogia al documento di CAM adottato con DM 22 febbraio 2011, come caratteristica ambientale prevista come "specifica tecnica", è stato previsto un criterio relativo alle "restrizioni (ovvero limiti e divieti in relazione all'utilizzo sostanze pericolose), laddove le stesse potrebbero, se utilizzate, permanere nel prodotto finito, ed avere effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute di chi indossa o prende parte al medesimo processo produttivo.

Alcune delle "restrizioni" di determinate sostanze pericolose indicate nel presente documento, sono quelle già obbligatoriamente previste ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). Pur apparendo questa parte del criterio sulle sostanze pericolose ridondante in un documento che dovrebbe riportare esclusivamente "caratteristiche ambientali" più restrittive di quelle imposte dalla normativa settoriale cogente, questa scelta è correlata al fatto che, come si evince dalle attività di sorveglianza del mercato effettuate ai sensi di detto Regolamento e come si evince dal sistema di notifica alla Commissione Europea "Rapex" sui prodotti che possono cagionare gravi rischi per la sicurezza dei consumatori, non è così raro riscontrare prodotti tessili contenenti le sostanze pericolose bandite da un decennio, specie laddove prodotte in territori asiatici⁸.

Un altro gruppo di criteri inclusi nel documento mira all'estensione della vita utile dei prodotti oggetto di gara. A tal fine sono stati annessi anche criteri di tipo prestazionale che incidono sulla

⁷ Fonte "Environmental Improvement Potential of textiles", JRC-IPTS, 2014.

⁸ Uno studio comparativo condotto dall'istituto tecnico industriale Buzzi di Prato, che ha messo a confronto le normative cinesi ed europee sulla sicurezza nei prodotti tessili, riporta che la normativa cinese è persino più restrittiva di quella europea (Reach) ma, a differenza di quest'ultima, è destinata a regolamentare i beni prodotti e commercializzati in Cina, non quelli destinati.



durabilità, quali ad esempio la resistenza del tessuto alla lacerazione, già comunemente richieste nei capitolati di gara, il criterio sul *design* per il riutilizzo e il criterio premiale volto a favorire il riuso e il riciclo dei prodotti tessili. Questi criteri sono in sintonia con le indicazioni in materia di economia circolare, contenute anche nella comunicazione della Commissione Europea COM (2015) 614 “L’anello mancante – Piano d’azione dell’unione europea sull’economia circolare”, sull’eco progettazione mirata a favorire la simbiosi industriale e un modello di produzione e consumo “a rifiuti 0”. Altresì, in tale ottica, è stato prescritto il divieto di acquisto di forniture tessili, quali ad esempio biancheria da letto per ospedali, monouso.

L’estensione della vita utile dei prodotti previene la produzione di rifiuti (e gli altri impatti legati alla produzione di nuovi prodotti tessili). La qualità e la resistenza dei tessuti, che purtroppo si è tendenzialmente ridotta nel corso degli ultimi anni, influenza negativamente la possibilità di riutilizzare il prodotto e di estenderne la vita utile.

Indicazioni generali per le stazioni appaltanti

I prezzi a base d’asta, i corrispettivi contrattuali devono essere tali da garantire un adeguato livello di qualità, anche intrinseca, dei prodotti. Le architetture delle gare devono salvaguardare la possibilità di garantire un equo corrispettivo e devono prevedere adeguati controlli di conformità, o clausole efficaci per tutelarsi da difformità. Gli aspetti qualitativo-prestazionali procrastinano la necessità di dover procedere all’acquisto di nuove forniture e perciò consentono, in linea generale, un minor esborso finanziario e minori impatti ambientali in una prospettiva di ciclo di vita.

3.3 CRITERI SOCIALI: DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO NELLE CATENE DI FORNITURA

La filiera del tessile è costituita da catene di fornitura spesso molto complesse, frammentate e localizzate in paesi terzi dove la regolamentazione del lavoro non è sempre allineata alle norme stabilite dalle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL (International Labour Organization – ILO) e, più in generale, presentano rischi di violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei lavoratori.


Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, è possibile contrastare le distorsioni di mercato determinate da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli standard in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l’impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori *“si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un’adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all’interno di un sistema di sana e corretta competizione economica”*⁹.

Attraverso l’applicazione dei criteri sociali proposti in questo documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile acquistati dalla pubblica amministrazione siano prodotti lungo catene di fornitura in condizioni di lavoro decenti (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito) e dove siano rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato/schiavitù e discriminazioni).

Con l’applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i “Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani”¹⁰.

⁹ Piano d’Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 – 2021 (bozza per la consultazione, luglio 2016), Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).

¹⁰ Consiglio dei Diritti Umani, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.



I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti nell'Appendice B.

I criteri sociali, la cui applicazione è facoltativa essendo al di fuori dell'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 34 del D. Lgs. 50/2016, sono proposti nel documento per tre fasi dell'appalto pubblico, in particolare:

- ✓ *selezione dei candidati* (punto 5.1): selezione dei concorrenti sulla base di capacità tecniche e professionali che gli operatori economici devono possedere. I mezzi per provare tali capacità fanno riferimento a sistemi di gestione e di tracciabilità delle catene di approvvigionamento (Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte II: Capacità Tecnica, lett. d) D.Lgs. 50/2016)¹¹;
- ✓ *aggiudicazione dell'appalto* (punto 5.2): criteri di aggiudicazione relativi alle caratteristiche sociali di fasi specifiche di produzione (ovvero di catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 95, c. 6 D.Lgs. 50/2016: "... aspetti qualitativi, ambientali o sociali");
- ✓ *esecuzione del contratto* (punto 5.3): condizioni contrattuali che attengono a esigenze sociali relative alle catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 100 – Requisiti per l'esecuzione dell'appalto - "... Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali"). Per la formulazione delle clausole contrattuali in questione, la stazione appaltante può far riferimento alla "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM 6 giugno 2012. Come segnalato nel par. 1 di questo documento (Premessa), le stazioni appaltanti non sono tenute, in quanto non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, ad introdurre nei documenti di gara le clausole contrattuali definite in questo documento.

La stazione appaltante valuterà l'inserimento nei documenti di gara delle indicazioni di cui sopra considerando l'importo economico dell'appalto, la durata del contratto, la proporzionalità rispetto all'oggetto dell'appalto e l'effetto sulla partecipazione degli operatori economici alla relativa procedura.

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 39500000-7)¹² a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del... G.U.....


Fornitura di dispositivi di protezione individuale (c.p.v.)¹³ a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del... G.U.....¹⁴.

¹¹ Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione), c.5 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 dello stesso D.Lgs. 50/2016, da parte degli operatori della catena del subappalto.

¹² Sono compresi prodotti quali, a titolo esemplificativo: biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), biancheria da tavola (c.p.v. 39513000-1), Tendaggi (c.p.v. 39515200-7); indumenti professionali (c.p.v. 18110000-3); indumenti esterni (c.p.v. 18200000-1); indumenti protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-3);

¹³ Sono compresi prodotti quali, a titolo esemplificativo: biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), biancheria da tavola (c.p.v. 39513000-1), Tendaggi (c.p.v. 39515200-7); indumenti professionali (c.p.v. 18110000-3); indumenti esterni (c.p.v. 18200000-1); indumenti protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-3);

¹⁴ In tal caso, oltre ai criteri ambientali minimi pertinenti, devono essere introdotte le norme tecniche di riferimento, quali, a titolo esemplificativo quelle citate in premessa e successive revisioni o aggiornamenti.



4.1 SPECIFICHE TECNICHE

4.1.1 Composizione del tessuto

(Criterio applicabile laddove non sia prevista una specifica composizione del tessuto nella documentazione tecnica di gara e laddove, per garantire prestazioni funzionali o condizioni di sicurezza, il tessuto non debba essere "tecnico" ovvero composto da un mix di fibre sintetiche e non, quali i teli chirurgici e tessuti utilizzati nelle aree ospedaliere ad altissimo e alto rischio, gli indumenti di protezione per Vigili del Fuoco etc.).

Il tessuto deve essere riciclabile, ovvero la composizione delle fibre di cui è costituito ne deve garantire la riciclabilità, oppure deve essere prevalentemente costituito da fibre naturali.

Verifica: in sede di offerta dovrà essere fornita una rappresentazione fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta e, per la dimostrazione dell'eventuale riciclabilità, dovranno essere fornite indicazioni specifiche nella documentazione tecnica presentata in offerta.

4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito

I prodotti forniti non devono contenere:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta¹⁵ e le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili¹⁶, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'Allegato XVII e riportate nella tabella sotto indicata.

Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:


H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45)¹⁷; H351 Sospettato di provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono.

¹⁵<http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>


¹⁶ L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp. la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.


¹⁷ La formaldeide, ad esempio, è stata recentemente classificata con tale indicazione di pericolo.



Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
Coloranti e coloranti azoici <i>Applicabilità:</i> prodotti tessili colorati	Non possono essere usati coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, né coloranti afferenti a determinate frasi di rischio, secondo le indicazioni riportate nell'appendice A "Coloranti soggetti a restrizioni".	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1:2012 EN 14362-3:2012
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti (cfr. lista appendice A) <i>Applicabilità:</i> tessili sintetici tinti con coloranti dispersi	50 mg/kg		DIN 54231
Ritardanti di fiamma alogenati <i>Applicabilità:</i> tessili con finissaggio antifiamma Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina N. CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.		UNI EN 71-10:2006 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11:2006 Par. 5.2
Formaldeide <i>Applicabilità:</i> tessili finiti con trattamento antipiega o trattati con resine; colorati o stampati.	75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle e 300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle		EN ISO 14184-1
Composti organostannici <i>Applicabilità:</i> Tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessili in cotone.	≤2 mg/kg		UNI CEN ISO/TS 16179:2012 metodo per le calzature adattabile al tessile
Pentaclorofenolo (CAS number: 87-86-5)	≤0,5 mg/kg		UNI 11057:2003
Cadmio (Cd totale) (CAS number:7440-43-9)	40 mg/kg		UNI EN 16711-1:2015
Nichel (CAS number: 7440-02-0) <i>Applicabilità:</i> Accessori metallici	0,5 µg/cm ² /settimana		UNI EN 1811:2015 + UNI EN 12472:2009
Cromo VI e composti <i>Applicabilità:</i> tessili tinti con coloranti a complesso metallico	0,5 mg/kg		DIN 38405-24:1987



<p>Idrocarburi policiclici aromatici: Benzo[a]pirene (BaP) CAS n. 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS n.192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS n. 56-55-3 Crisene (CHR) CAS n. 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS n. 205-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS n. 205- 82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS n. 207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBaH) CAS n.53-70-3</p>	1,0 mg/kg	AfPS GS 2014:01
<p>Ftalati: <i>Applicabilità</i> Tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS n. 117- 81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS n.84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS n. 85-68-7 Di-isononil ftalato(DINP) CAS n. 28553-12-0, CAS n. 68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS n.26761-40-0, CAS n. 68515-49-1 Di-n-ocilftalato (DNOP) CAS n. 117-84-0 Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS n. 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS n. 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS n. 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS n. 68515-42-4 Di-n-esilftalato (DHP) CAS n. 84-75-3</p>	0,1% mg/kg (Somma totale 0,10% p/p)	UNI EN ISO 14389:2014
<p>Dimetilfumarato (DMF)</p>	0,1 mg/kg	UNI CEN ISO/TS 16186:2012 (metodo adattabile al tessile)
<p>Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati <i>Applicabilità:</i> Tutti i prodotti Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari</p>	OP + NP < 10,0 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO <100 mg/kg	ISO/DIS 18254:2014



Polifluorurati e perfluorurati <i>Applicabilità:</i> Tutti i capi con trattamenti antimacchia e idrorepellenti	Perfluorotano sulfonato (PFOS): $\leq 1,0$ g/m ² Acido perfluorooctanoico (PFOA): $\leq 1,0$ g/m ² Acido perfluoroesanoico (PFHxA): $\leq 0,1$ mg/kg Alcoli Fluorotelomeri (FTOH): $\leq 0,1$ mg/kg Perfluoro butan sulfonato (PFBS): $\leq 0,1$ mg/kg Fluorotelomero sulfonato (FTS): $\leq 0,1$ mg/kg Acido perfluorobutanoico (PFBA): $\leq 0,1$ mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA): $\leq 0,1$ mg/kg Acido perfluoroheptanoico (PFHpA): $\leq 0,1$ mg/kg	UNI CEN/TS 15968:2010
Metalli estraibili <i>Applicabilità:</i> Tutti i prodotti tessili	Antimonio (Sb): $\leq 30,0$ mg/kg Arsenico (As): ≤ 1 mg/kg Cadmio (Cd): $\leq 0,1$ mg/kg Cromo (Cr) (trivalente e esavalente) $\leq 2,0$ mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo: ≤ 1 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 1 mg/kg Mercurio (Hg): $\leq 0,02$ mg/kg	UNI EN 16711-2:2015 - Tessile - Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

Verifica: L'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio¹⁸, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008¹⁹, deve allegarli in offerta²⁰.

4.1.3 Etichetta per la manutenzione

(Questo criterio è riservato agli appalti di prodotti tessili per i quali sia previsto il lavaggio domiciliare e per i quali non vi siano esigenze tecniche igieniche o di sicurezza che richiedano lavaggi ad elevate temperature)

L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C).

Verifica: in sede di offerta, prova fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta.

4.1.4 Capi di abbigliamento "complessi" (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità.

A) Capi di abbigliamento "complessi" quali: divise, giacconi e assimilati.


Gli indumenti devono essere progettati in modo tale che eventuali loghi o distintivi di identificazione possano essere facilmente rimossi (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile. Le membrane impermeabili devono essere apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

Verifica: l'offerente deve fornire istruzioni chiare ed esaustive delle modalità con le quali rimuovere i caratteri distintivi (loghi, marchi etc.), anche mediante riproduzioni audiovisive, al fine di potere facilitare il riutilizzo dei prodotti "complessi" offerti. Deve inoltre descrivere le caratteristiche, tecniche e tecnologiche, che ha usato per massimizzare la possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi.

¹⁸ Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 69. In particolare, nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l'operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025.

¹⁹ In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

²⁰ Per attestare l'assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l'assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l'organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l'articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l'assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio.



B) Biancheria da letto, da tavola e assimilati.

I prodotti non devono essere monouso.

4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche

I prodotti forniti debbono avere tali caratteristiche prestazionali:

a) Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l'asciugatura

A meno che l'articolo non sia lavabile o sia lavabile solo "a secco", le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti:

- Tessuti a maglia: $\pm 8\%$
- Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche $\pm 5\%$
- Biancheria da bagno, compresi asciugamani: $\pm 8\%$ (UNI EN 14697)
- Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti di interno: $\pm 3\%$ (UNI EN 14465)
- Tessuti non tessuti: $\pm 4\%$ (UNI 10714)

Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 se il capo è destinato al lavaggio domestico, o secondo la ISO 15797 se il capo è destinato al lavaggio industriale, in combinazione con la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura riferirsi all'etichetta di manutenzione.

b) Solidità del colore al lavaggio

In acqua:

A meno che la fornitura non sia di prodotti bianchi, da lavare a secco o di tessuti per arredamento non lavabili, la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 , valutato secondo il metodo ISO 105 C 06.- Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale.

A secco con percloroetilene:

Per i prodotti da lavare a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto durante il lavaggio a secco deve essere di indice ≥ 3 , secondo il metodo di prova definito nella EN ISO 105 D01.

c) Solidità del colore al sudore

Per i prodotti tinti/ colorati/ stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.


d) Resistenza delle cuciture

(Tale requisito può non essere applicato alla teleria piana)

La resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO 13935-2 (Grab method), deve essere almeno pari a 100N al punto di rottura e di ≥ 225 N per i dispositivi di protezione individuale che non ricadono nell'ambito di applicazione della UNI EN 14116 (indumenti a propagazione limitata di fiamma), per cui il limite è ≥ 75 N né ai dispositivi di protezione individuale di cui alla EN 14325 (classificazione indumenti di protezione chimica), il cui limite minimo è di 30N.

e) Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco

Per tessuti tinti/ colorati/ stampati l'indice di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido deve essere di indice ≥ 3 da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12.



f) Resistenza alla lacerazione

Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12 N per giacche, giacconi sportivi, cappotti; 8 N per camici, biancheria intima, biancheria da letto, da valutare secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1.

g) Solidità del colore alla luce artificiale

L'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice ≥ 5 , da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02.

Verifica: in sede di offerta per le gare di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 prevista per le amministrazioni sub-centrali, si dovranno allegare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati per l'esecuzione delle prove sopra richiamate. In relazione alle procedure al di sotto di detta soglia, dovrà essere almeno acquisita un'attestazione di conformità al criterio da parte del produttore²¹. Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo²².

4.2 CRITERI PREMIANTI

4.2.1 Prodotti in fibre naturali o costituiti anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche.

(Si invita ad utilizzare questo criterio premiante per la teleria piana, con particolare riguardo alla biancheria da letto).

Si assegna un punteggio proporzionale al maggior contenuto di fibra naturale (cotone, canapa ...) proveniente da piantagioni coltivate con il metodo biologico, pertanto in conformità con il Regolamento CE n. 834/2007 oppure secondo il National Organic Program dell'United States Department of Agriculture o equivalenti.

- Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 70% e il 100% rispetto al contenuto totale delle fibre;
- Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 50% e il 70%, rispetto al contenuto totale delle fibre;
- Per i prodotti con contenuto di fibra cotone (o altra fibra naturale) biologico tra il 20% e il 50% rispetto al contenuto totale delle fibre;


Verifica: In offerta tecnica dovrà essere indicata l'etichetta posseduta, conforme alle caratteristiche previste dall'art. 69 del D.Lgs. 50/2016 e i riferimenti della licenza d'uso della medesima, tra cui il periodo di validità. In particolare si presumono conformi al criterio a) i prodotti con l'etichetta "Global Organic Textile Standard" (GOT) e ai criteri b) e c) i prodotti con l'etichetta "Organic Content Standard (OCS)", a seconda del contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico che vi è riportata, rilasciata sulla base delle verifiche effettuate dagli enti terzi accreditati in base al citato schema di etichettatura.

Si presumono conformi altresì i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologico Ecolabel europeo, nel caso riportati un contenuto di cotone (o altra fibra naturale) biologico sufficiente all'ottenimento dei punteggi²³.

²¹ La stazione appaltante potrà individuare le modalità che riterrà più appropriate per cautelarsi da difformità prestazionali.

²² Nel caso di forniture di importo inferiore a tale soglia, è lasciata alla discrezionalità della stazione appaltante stabilire nella documentazione di gara le modalità per rivalersi dalle eventuali difformità ai criteri prestazionali o per gestire la verifica del criterio in oggetto. A differenza del criterio relativo alle limitazioni o alle esclusioni delle sostanze pericolose, che attiene ad una caratteristica "invisibile" dei prodotti, la difformità ad alcuni criteri prestazionali si palesa in fase di uso. Perciò, anche in assenza di certificazioni, prevedendo clausole contrattuali *ad hoc*, in caso di difformità, potrebbe essere opportunamente ridotto il rischio di acquisire prodotti non conformi al criterio.

²³ Modalità alternative di prova sono ammesse nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 69 del D. Lgs. 50/2016. In particolare si specifica che, nel caso del possesso di etichette equivalenti, l'operatore economico dovrà dar conto di tutte le caratteristiche dell'etichetta posseduta utili a dimostrare detta equivalenza, tra cui l'indicazione di come è assicurato il requisito di competenza, imparzialità ed indipendenza degli professionisti che eseguono le verifiche di conformità sui prodotti.



4.2.2 Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili.

A) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili usati dalla stazione appaltante

Al fine di promuovere il riutilizzo dei prodotti tessili già usati della stazione appaltante che verranno sostituiti in tutto o in parte dalla fornitura oggetto della gara, si assegnano punti tecnici agli offerenti che si impegnano a ritirare e a ricondizionare i prodotti usati della stazione appaltante, per successiva:

- cessione, in quota almeno pari al 30%, a organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano distribuzione gratuita di prodotti tessili agli indigenti o che svolgono altre finalità etico-sociali;
- re immissione in commercio;
- cessione ad altre imprese che utilizzano tessuti di scarto nei propri cicli produttivi, ciò laddove le condizioni dei prodotti usati donati dalla stazione appaltante non siano adeguate per il riuso²⁴.

La decontaminazione e il lavaggio deve essere commissionata e fatta eseguire da lavanderie industriali in possesso della certificazione UNI EN 14065:2004.

I punteggi si assegnano in base alla coerenza del progetto sintetico da presentare in offerta che deve dare evidenza delle diverse operazioni da svolgere al fine di promuovere in primo luogo il riuso dei capi nonché in funzione della coerenza e completezza degli accordi preliminari sottoscritti con la rete di soggetti da coinvolgere per l'esecuzione del servizio.

B1) Servizio aggiuntivo di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti

Al fine di aumentare la vita utile dei prodotti forniti, si assegnano punti tecnici all'offerente che si impegna a rendere il servizio di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti, che comprenda le operazioni di riparazione e cucitura; la sostituzione di componenti rotti, persi, mal funzionanti; la sostituzione di pannelli di tessuto eventualmente lacerati o lisi; il ritrattamento e il ricondizionamento, inclusa l'impermeabilizzazione, dei rivestimenti funzionali; la nuova tintura/stampa. Ciascuna operazione dovrà essere resa in modo tale da garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi pertinenti, siano essi i requisiti sulle sostanze pericolose che i requisiti prestazionali.

B2) Servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei prodotti tessili forniti

Ulteriori punti tecnici saranno assegnati all'offerente che si impegna a rendere il servizio previsto alla lett. A) sulla fornitura di prodotti tessili forniti.


Verifica: In relazione al criterio premiale di cui alla lett. A), l'offerente che si impegna a rendere il servizio di ritiro al fine dell'estensione della vita utile dei prodotti resi dalla stazione appaltante, deve presentare un progetto sintetico delle azioni che si impegna a svolgere, anche tenendo conto delle indicazioni dell'amministrazione aggiudicatrice (per esempio laddove sia richiesto di rimuovere e consegnare elementi distintivi dei capi utilizzati etc.) e fornire, nell'offerta tecnica, gli accordi preliminari sottoscritti con le parti terze che coinvolgerà per l'esecuzione del servizio. Per quanto riguarda il ricondizionamento, le imprese cui rivolgersi sono le lavanderie industriali in possesso della certificazione UNI EN 14065:2004 o equivalente. In offerta tecnica deve essere fornita evidenza dei riferimenti relativi alla certificazione, ovvero l'ente che ha eseguito l'audit e il periodo di validità.

L'offerente che intende rendere il servizio previsto alla lett. B1), indicherà in offerta i tempi diverse operazioni di manutenzione/riparazione che si impegna a rendere e le eventuali imprese subappaltatrici.

Per la dimostrazione in offerta del criterio premiale B2), valgono le medesime modalità di prova indicate per il criterio premiale di cui alla lett. A).

L'aggiudicatario, in fase di esecuzione del servizio, dovrà fornire all'amministrazione aggiudicatrice tutte le informazioni e le prove documentali pertinenti per dimostrare l'assolvimento della clausola contrattuale, nei tempi indicati.

²⁴ La stazione appaltante dovrà fornire le informazioni utili a valutare l'eventuale costo aggiuntivo del servizio. Le imprese da poter coinvolgere nella filiera sono quelle che producono pannelli fonoassorbenti utilizzando tessuti oppure che producono panni da impiegare per le pulizie, o filati, o altri prodotti tessili.



4.2.3 Prodotti costituiti da fibre tessili artificiali derivate dalla cellulosa (ad esempio viscosa, modal, lyocell, rayon): limitazioni ed esclusioni di determinate sostanze chimiche pericolose lungo il ciclo di vita.

Si assegnano punti tecnici ai prodotti offerti costituiti da fibre artificiali prodotte in impianti le cui emissioni atmosferiche di idrogeno solforato siano inferiori a 5 mg/Nm^3 ²⁵ oppure con valori di emissioni di zolfo (S) pari o inferiore a 30 g/kg per la fibra in fiocco, oppure per la fibra in bava continua di 40 g/kg nel caso di lavaggio in lotto o di 170 g/kg nel caso di lavaggio integrato.

Verifica: Nell'offerta tecnica deve essere presente una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta produttrice che indichi la sede degli impianti di produzione della viscosa/modal, i livelli di emissioni atmosferiche di idrogeno solforato riferiti al semestre precedente rispetto al termine previsto per la ricezione delle offerte, e deve essere allegato il relativo rapporto di prova rilasciato da parte di Organismi per la valutazione della conformità pertinenti²⁶. Sono presunti conformi i prodotti in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel europeo.

4.2.4 Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili riciclate

Si assegna un punteggio pari a X ai prodotti tessili, con i requisiti prestazionali conformi a quanto in indicato nel criterio 4.1.7 "Durabilità e caratteristiche tecniche" (o altrimenti indicate nel capitolato d'appalto) e con caratteristiche estetico funzionali equivalenti a un prodotto nuovo di fabbrica, che siano derivanti da operazioni di preparazione per il riutilizzo o costituiti da tessuti riciclati²⁷.

(Il punteggio massimo dovrebbe essere assegnato ai prodotti preparati per il riutilizzo e a seguire, in maniera direttamente proporzionale al contenuto di riciclato presente nel tessuto della fornitura offerta).


Verifica: l'offerente deve fornire una riproduzione fotografica dell'articolo/i che si impegna a fornire e descrivere le caratteristiche rilevanti dell'articolo fornito, specificando, a seconda dei casi, provenienza dell'articolo dismesso e successivamente preparato per il riutilizzo, oppure, nel caso di tessuto riciclato, indicandone le caratteristiche (natura delle fibre, contenuto di riciclato, provenienza del materiale riciclato, localizzazione degli impianti di produzione/fabbricazione) e i mezzi di presunzione di conformità posseduti, quali ad esempio la certificazione Global Recycle Standard, l'etichetta Remade in Italy, o equivalenti²⁸.

²⁵ Tali emissioni debbono perciò essere convogliate in un impianto di abbattimento.

²⁶ Per gli impianti in territorio italiano è sufficiente indicare i riferimenti dell'autorizzazione integrata ambientale posseduta, che deve essere in corso di validità.

²⁷ Le fibre di poliestere o misto poliestere possono essere ricavate da bottiglie in PET riciclate. In particolare i criteri ecologici della Decisione (UE) 5 giugno 2014 per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo ai prodotti tessili, prevedono che le medesime abbiano un contenuto minimo del 50% per le fibre in fiocco, del 20% per le fibre in bava continua, proveniente da bottiglie di PET riciclate o, se di nylon, che lo stesso sia riciclato per almeno il 20%. Anche altre tipologie di fibre (naturali, artificiali) possono essere rigenerate a partire da lavorazioni di sfilacciatura, cardatura e successiva tessitura proveniente da cascami e residui di operazioni manifatturiere.

²⁸ Modalità alternative di prova sono ammesse nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'art. 69 del D. Lgs. 50/2016. In particolare si specifica che, nel caso del possesso di etichette equivalenti, l'operatore economico dovrà dar conto di tutti gli aspetti dell'etichetta posseduta utili a dimostrare l'equivalenza tra l'etichetta posseduta e quelle richiamate nella sezione della verifica del criterio, tra cui come sono assicurati i requisiti di competenza, imparzialità ed indipendenza degli professionisti che eseguono le verifiche di conformità sui prodotti.



5 CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

L'applicazione di tali criteri, incluse le clausole contrattuali è facoltativa, come evidenziato nelle premesse. Si consiglia di indicare nell'oggetto dell'appalto la presenza di criteri sociali, descrivendo l'oggetto come segue: "Fornitura di prodotti tessili (c.p.v. 39500000-7)²⁹ a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del... G.U....., con gestione responsabile della filiera".

5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

L'offerente deve disporre di sistemi di gestione aziendale volti ad attuare una *due diligence* (dovuta diligenza)³⁰ per la gestione etica della catena di fornitura in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il sistema di gestione deve comprendere i seguenti aspetti:³¹

- A) *Integrazione di una "condotta responsabile"*³² nella politica aziendale e nei sistemi di gestione aziendale:
- adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di una "condotta responsabile" sia per se stessa che per la sua catena di fornitura;
 - adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la *due diligence* sul rischio di impatto negativo³³.
- B) *Identificazione dei rischi di impatti negativi nelle operazioni dell'impresa e nelle sue catene di fornitura:*
- definizione del rischio di impatto negativo per collocazione nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura;
 - conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni;
 - valutazione *in situ* dei fornitori associati al rischio più alto.
- C) *Predisposizione di meccanismi per prevenire e mitigare i rischi di impatto negativo:*
- tracciamento della catena di fornitura;
 - sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi lungo le catene di fornitura³⁴.
- D) *Comunicazione dei processi di due diligence:*
- comunicazione pubblica dei processi di *due diligence*, secondo quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE;
 - comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti, fornitori, comunità locale, autorità pubbliche).
- E) *Definizione di un processo per i rimedi:*
- definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non conformità.

Verifica: descrizione del sistemi di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformità.

²⁹ Sono compresi prodotti quali, a titolo esemplificativo: biancheria da letto (c.p.v. 39512000-4), biancheria da tavola (c.p.v. 39513000-1), Tendaggi (c.p.v. 39515200-7); indumenti professionali (c.p.v. 18110000-3); indumenti esterni (c.p.v. 18200000-1); indumenti protettivi e di sicurezza (c.p.v. 35113400-3);


³⁰ Per *due diligence* si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negativi attuali e potenziali derivanti dalla proprie attività.

³¹ Le indicazioni di cui di seguito fanno riferimento alla guida elaborata dall'OCSE per l'effettuazione della *due diligence* nelle catene di fornitura del settore dell'abbigliamento e delle calzature, in via di approvazione nel 2016 (*OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector*, OECD, 2016).

³² In questo documento, per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue catene di fornitura.

³³ In questo documento, per "rischio impatto negativo" si intende il rischio (potenziale e fattuale) di violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.

³⁴ Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la tracciabilità delle aziende responsabili delle seguenti fasi: confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinitone (trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti (stabilimenti o luoghi) in cui avvengono le citate lavorazioni.



Sono in ogni caso presunti conformi gli offerenti che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

5.2 CRITERI PREMIANTI

5.2.1 *Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura*

Si assegnano punti tecnici all'offerta di prodotti per i quali sia dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una *due diligence* ("dovuta diligenza")³⁵ lungo la catena di fornitura, almeno determinate fasi produttive siano state eseguite rispettando i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Il punteggio premiante sarà assegnato se le fasi di lavorazione del prodotto finito "controllate" (ovvero oggetto di verifiche ispettive *in situ* non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) comprendono:

- il confezionamento (taglio, cucitura),
- la tintura, la stampa
- la rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio)

e nel caso in cui non siano emerse lesioni dei diritti umani internazionalmente riconosciuti né delle condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.

Ulteriore punteggio sarà assegnato in proporzione alle seguenti ulteriori fasi controllate:


- tessitura/lavorazione a maglia;
 - filatura
- laddove, analogamente, non siano emerse criticità.

Nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, ulteriore punteggio sarà assegnato se siano garantiti i diritti di cui all'allegato B per la fase di coltivazione/ginnatura.

Verifica: Si presumono conformi i prodotti provenienti dal commercio equo solidale, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale, e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale).

Si presumono altresì conformi i prodotti in possesso di etichette sociali, con le caratteristiche di cui all'art. 69 del D. Lgs. 50/2016, se: i criteri di assegnazione dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B); lo schema di etichettatura preveda che l'organismo che definisce i criteri di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio include la rappresentanza di sindacati, riconosciuti almeno a livello nazionale; se la verifica di parte terza sia svolta attraverso *audit* lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori. In tal caso l'offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'indicazione delle fasi produttive per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B). I prodotti muniti di etichetta Ecolabel sono presunti conformi relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinitura/tintura.

³⁵ Per *due diligence* si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (*account for*) gli impatti negative attuali e potenziali derivanti dalla proprie attività.



L'offerente potrà anche documentare la conformità se dimostra adeguatamente che i prodotti sono fabbricati da imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includano l'effettuazione di *audit* di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.

5.3 CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

5.3.1 Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura

(L'introduzione delle presenti clausole contrattuali nella documentazione di gara è indicata per stazioni appaltanti, specie i soggetti aggregatori e le centrali di committenza, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed è appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessità di stimare i costi che variano in funzione delle modalità con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A tale riguardo, potrebbe essere utilmente formulato un apposito criterio premiante).


L'aggiudicatario nell'arco della durata contrattuale, dovrà implementare un sistema di gestione della catena di fornitura sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", adottata con DM Ambiente del 6 giugno 2012³⁶.

Potrà essere richiesta la realizzazione di *audit in situ* da parte di personale specializzato per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche, che saranno condotti con: visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.

Gli esiti degli *audit* devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e alle autorità locali più rilevanti, in caso di criticità.

Al termine del processo di *audit* deve essere elaborato un report complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere migliori condizioni di lavoro.

³⁶ E successive modifiche ed integrazioni.



APPENDICE A


Tabella dei coloranti soggetti a restrizione

Elenco ammine aromatiche cancerogene (Appendice 8 del Regolamento ReACh)

CAS number 92-67-1: Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina
 CAS number 92-87-5: Benzidina
 CAS number 95-69-2: 4-cloro-o-toluidina
 CAS number 91-59-8: 2-naftilammina
 CAS number 97-56-3: o-ammino-azotoluene, 4-ammino-2', 3-dimetilazobenzene, 4-o-tolilazo-o-toluidina
 CAS number 99-55-8: 5-nitro-o-toluidina
 CAS number 106-47-8: 4-cloroanilina
 CAS number 615-05-4: 4-metossi-m-fenilenediammina
 CAS number 101-77-9: 4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano
 CAS number 91-94-1: 3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina
 CAS number 119-90-4: 3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina
 CAS number 119-93-7: 3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
 CAS number 838-88-0: 4,4'-metilenedi-o-toluidina
 CAS number 120-71-8: 6-metossi-m-toluidina p-cresidina
 CAS number 101-14-4: 4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
 CAS number 101-80-4: 4,4'-ossidianilina
 CAS number 139-65-1: 4,4'-tiodianilina
 CAS number 95-53-4: o-toluidina 2-amminotoluene
 CAS number 95-80-7: 4-metil-m-fenilenediammina
 CAS number 137-17-7: 2,4,5-trimetilanilina
 CAS number 90-04-0: o-anisidina 2-metossianilina
 CAS number 60-09-3: 4-amino azobenzene

Coloranti potenzialmente cancerogeni, mutageni, reprotossici e coloranti potenzialmente sensibilizzanti

Coloranti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione		
Rosso acido 26	Nero diretto 38	Blu disperso 1
Rosso basico 9	Blu diretto 6	Arancio disperso 11
Viola basico 14	Rosso diretto 28	Giallo disperso 3
Pigmento Giallo 34	Pigmento Rosso 104	
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti		
Blu disperso 1 CAS n. 2475-45-8	Blu disperso 124 CAS n.61951-51-7	Rosso disperso 11 CAS n. 2872-48-2
Blu disperso 3 CAS n. 2475-46-9	Marrone disperso 1 CAS n. 23355-64-8	Rosso disperso 17 CAS n. 3179-89-3
Blu disperso 7 CAS n. 3179-90-6	Arancio disperso 1 CAS n. 2581-69-3	Giallo disperso 1 CAS n. 119-15-3
Blu disperso 26 c.i. 63305	Arancio disperso 3 CAS n. 730-40-5	Giallo disperso CAS n. 32832-40-8
Blu disperso 35 CAS n. 1222-75-2	Arancio disperso 37 C.I. 11132	Giallo disperso 9 CAS n. 6373-73-5
Blu disperso 102 CAS n. 1222-97-8	Arancio disperso 76 C.I. 11132	Giallo disperso 39
Blu disperso 106 CAS n.1223-01-7	Rosso disperso 1 CAS n. 2872-52-8	Giallo disperso 49



APPENDICE B


I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti da:

- A) la "Carta Internazionale dei Diritti Umani"³⁷;
- B) le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del D. Lgs. 50/2016 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia:
- Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
 - Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
 - Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;
 - Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
 - Convenzione OIL 138 sull'età minima;
 - Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
 - Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;
 - Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all'orario di lavoro.

Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, si farà riferimento allo standard più elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.

³⁷ La "Carta Internazionale dei Diritti Umani" è costituita dall'insieme dei seguenti atti:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948)
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966)
- Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966)



Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il biennio scolastico 2020/2022, procedure concorsuali per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di sedicimilanovecentocinquantanove posti di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, di cui diecimilaseicentoventiquattro per l'anno scolastico 2020/2021 e seimilatrecentotrentacinque per l'anno scolastico 2021/2022.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
BONGIORNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1406

19A04656

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 luglio 2019.

Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2017;

Considerato che in fase di attuazione del citato decreto, con riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi inerenti il paragrafo 3.2.1 «Sostanze pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti intervenuti nel tempo, della documentazione comunitaria di riferimento;

Rilevata inoltre la necessità di correggere, nell'allegato 1 al suindicato decreto, alcuni errori materiali nel paragrafo 3.2.3 «Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di sostanze chimiche per tessuti e pelle», ove è riportato un errato valore del limite di cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per la pelle e nel paragrafo 3.4.1 «Emissione di composti organici volatili» ove è stato specificato un tempo di durata della prova richiesta in verifica superiore al necessario;

Ritenuto quindi necessario procedere alle necessarie correzioni all'allegato 1 al suindicato decreto;

Decreta:

Art. 1.


Modifiche allegato 1
del decreto ministro 11 gennaio 2017

1. All'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche:

a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6 è sostituito dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»;

b) al paragrafo 3.2.3 la tabella è sostituita dalla seguente:

Elemento/composto	Mg/kg di legno riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro (Cl)	1000
Fluoro (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Creosoto Benzo(a)pyrene	0,5



c) al paragrafo 3.2.5, relativamente ai residui di sostanze chimiche per la pelle, al quinto punto relativo alla quantità di metalli pesanti estraibile, il valore del cromo ≤ 2 è sostituito dal valore ≤ 200 ;

d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ » sono eliminate le parole «dopo 28 giorni».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2019

Il Ministro: COSTA

19A04653

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2019.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «MEFPROC» relativo al bando «SU-SFOOD2». (Decreto n. 1003/2019)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei od internazionali, non è prevista la valutazione tecnico-scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) ed in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art.* 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei ed internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti inter-

